

276.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:			
Lettieri 7-00358	15419	Borghesio	4-19895 15426
Interrogazione a risposta orale:		Imposimato	4-19896 15427
Borghesio 3-01604	15421	Gasparri	4-19897 15427
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Dorigo	4-19898 15427
Torchio 5-01888	15422	Boato	4-19899 15428
Torchio 5-01889	15422	Meo Zilio	4-19900 15428
Caprili 5-01890	15422	Maceratini	4-19901 15429
Interrogazioni a risposta scritta:		Nicolini	4-19902 15429
Pecoraro Scanio 4-19889	15424	Matteja	4-19903 15430
Pieroni 4-19890	15424	Meo Zilio	4-19904 15430
Pieroni 4-19891	15424	Boghetta	4-19905 15431
Leccese 4-19892	15425	Pecoraro Scanio	4-19906 15432
Melillo 4-19893	15426	Valensise	4-19907 15432
De Simone 4-19894	15426	Servello	4-19908 15433
		Ritiro di un documento di sindacato	
		Ispettivo	15433
		ERRATA CORRIGE	15433

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1993

	PAG.		PAG.
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		Monello	4-12537 XXVI
Berni	4-10234 III	Ostinelli	4-17197 XXVII
Calini Canavesi	4-08785 III	Parigi	4-05215 XXVIII
Cangemi	4-12514 IV	Parlato	4-09373 XXVIII
Cangemi	4-15987 V	Parlato	4-09618 XXIX
Carcarino	4-17215 VI	Parlato	4-13617 XXX
Castellotti	4-06363 VII	Parlato	4-17565 XXXI
De Simone	4-15062 VII	Pasetto	4-02584 XXXII
Ebner	4-07166 VIII	Pasetto	4-13663 XXXIII
Ebner	4-07571 IX	Pasetto	4-15049 XXXIV
Ebner	4-14107 IX	Patuelli	4-02651 XXXIV
Evangelisti	4-10994 X	Pieroni	4-01891 XXXVI
Ferrari Francesco	4-04398 XI	Pieroni	4-17244 XXXVII
Fragassi	4-12245 XII	Poli Bortone	4-07929 XXXIX
Fragassi	4-12483 XIII	Savino	4-09002 XL
Iannuzzi	4-10177 XIV	Servello	4-11440 XLI
Innocenti	4-05663 XVI	Sestero Gianotti	4-07611 XLI
Lauricella Angelo	4-12714 XVI	Sitra	4-17980 XLII
Marenco	4-06592 XVIII	Tassi	4-00001 XLIII
Marenco	4-06824 XIX	Tassi	4-00394 XLIII
Marenco	4-09127 XX	Tassi	4-00534 XLIV
Maroni	4-03648 XX	Tassi	4-05769 XLV
Maroni	4-07378 XXI	Tassi	4-09119 XLV
Maroni	4-14800 XXII	Tassi	4-00713 XLVII
Matteoli	4-13843 XXIV	Tassi	4-00721 XLVIII
Matteoli	4-15893 XXV	Tassi	4-06106 XLIX
Meo Zilio	4-11003 XXV	Thaler Ausserhofer	4-07211 XLIX
		Torchio	4-15928 L

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

la dismissione della SME è vicenda antica, sempre molto discussa e fortemente condizionata dal potere politico;

il recente acquisto della Cirio-Bertolli-De Rica da parte della FISVI fa tornare di attualità tale vicenda;

la decisione di vendere l'importante gruppo pubblico alla FISVI ha suscitato dubbi, perplessità, critiche da parte di alcune forze politiche e dei sindacati, nonché da parte di alcuni autorevoli economisti e giornalisti economici, tanto che oggi esiste in merito una vera e propria letteratura;

i dubbi sorgono non solo sulla trasparenza e sulla convenienza dell'operazione, ma soprattutto sulla capacità della FISVI di contribuire, con il coinvolgimento degli operatori, al rilancio del settore agro-alimentare;

non vi sono né pregiudizi né scelte ideologiche dietro le critiche e gli interrogativi che da più parti si levano;

nell'offerta FISVI non ci sarebbero elementi e presupposti chiari per una politica agro-industriale tanto che da parte dell'Unione Agricoltori di Matera si denuncia il fatto che « l'attuale dirigenza FISVI ha già dissipato enormi risorse finanziarie pubbliche in attività agro-industriale che non hanno determinato vantaggio alcuno per il mondo agricolo meridionale »;

in pratica si accusa la dirigenza FISVI di essere capace soltanto di reperire fondi pubblici, ma di non essere in grado di gestire attività imprenditoriali come

dimostrerebbero le vicende COREBES, GELORSUD, FRIGODAUNIA e CORAC;

c'è, quindi, nei confronti della finanziaria lucana una viva preoccupazione e per la solidità economico-finanziaria e per le effettive capacità di gestire validamente un grande gruppo agro-alimentare, il cui fatturato si aggira intorno ai 1000 miliardi;

non c'è chiarezza sui soggetti e partners della cordata per rilevare e gestire il gruppo SME;

il progetto FISVI, infatti, è assai nebuloso, e sembra soprattutto volto allo spezzettamento del gruppo Cirio-Bertolli-De Rica con la iniziale vendita della Bertolli;

il disegno di smembramento che, come è noto, non è stato mai consentito all'IRI, si tramuterebbe in una scelta di pura speculazione;

il prezzo di acquisto rispetto al valore reale della SME; la « storia » e la composizione della FISVI, il ruolo non convincente delle banche partecipanti ed il progetto incerto danno un quadro preoccupante;

la necessità di mantenere la unitarietà del gruppo SME e la necessità di un rilancio produttivo e commerciale dei settori lattiero-caseario, oleario ed ortofrutticolo sono vitali per l'agricoltura e l'economia meridionale e nazionale;

la FISVI attualmente, e alla luce dei suoi precedenti industriali, è, purtroppo, un gruppo debole finanziariamente e non ha una consolidata e valida esperienza industriale;

di conseguenza, in caso di definizione dell'acquisto in questione, da un lato si agevolerebbe un intento esclusivamente speculativo in relazione alla vendita dei singoli segmenti del gruppo SME e dall'altro si creerebbero le condizioni per un ulteriore intervento pubblico a causa delle difficoltà che oggettivamente si possono intravedere;

appare dubbia l'affidabilità finanziaria ed industriale della FISVI;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché l'IRI sospenda l'operazione ed ac-

certi il possesso da parte della FISVI dei requisiti necessari per la gestione delle attività imprenditoriali interessate.

(7-00358)

« Lettieri ».

* * *

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in un'intervista rilasciata al quotidiano *La Stampa*, pubblicata lunedì 8 novembre, il generale Luigi Ramponi ha rilasciato alcune inquietanti rivelazioni sul suo allontanamento dalla direzione del SISMI;

tale allontanamento, delle cui « ragioni misteriose » il generale Ramponi ha chiesto ai Presidenti delle Camere di effettuare adeguati accertamenti, è avvenuto nel luglio 1992, essendo Presidente del Consiglio dei ministri l'onorevole Amato e Ministro della difesa l'onorevole Andò;

il generale Ramponi, che si era assiduamente impegnato per sensibilizzare gli organi istituzionali in ordine alla necessità di realizzare un efficace sistema di controllo del riciclaggio del denaro sporco,

quando fu varata, anche a seguito di tale impulso, la nuova legge sul riciclaggio, chiese di « istituire un cervellone elettronico per incrociare le informazioni provenienti dal sistema bancario »;

secondo quanto dichiarato dall'ex comandante generale della Guardia di finanza, fu proprio allora che « invece mi chiesero di andare a dirigere il SISMI »;

l'avviamento della struttura di controllo informatico proposta dal generale Ramponi era necessaria, in tutta evidenza, sia per far fare un salto di qualità all'azione di *intelligence* sul riciclaggio, sia per supportare le inchieste dei magistrati che, in allora, cominciavano a far luce sulle vicende di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti politici —

se non intendano approfondire i veri motivi che hanno portato all'improvvisa ed inopinata rimozione del generale Luigi Ramponi dall'incarico di capo del SISMI;

per quale motivo non sia stata realizzata la citata struttura di *intelligence* finalizzata ad incrociare i dati relativi al flusso delle informazioni provenienti dal sistema bancario in applicazione della nuova normativa antiriciclaggio. (3-01604)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TORCHIO. — *Ai Ministri per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere — premesso che:

in materia di carni bovine i produttori hanno manifestato contrarietà ai nuovi Regolamenti CEE che assegnano i premi di produzione in base al rapporto dimensione dei terreni a foraggio/numero dei capi;

tali provvedimenti sono ritenuti discriminatori nei confronti dell'Italia e quindi da modificare;

l'Assocarni — Associazione Nazionale Industria e Commercio di Carni e Bestiame — ha chiesto un intervento del Governo presso la Comunità Europea per stabilire criteri di assegnazione dei sostegni che si basino sulla produzione effettiva, infatti, secondo le stime effettuate, con la normativa vigente, gli allevatori italiani potrebbero percepire per ogni capo mezzo milione in meno quanto si riceverà in altri Paesi —:

se non intendano intervenire per correggere tali negative disposizioni e se non ritengano di patrocinare misure comunitarie che tutelino l'interesse dei Paesi mediterranei, prevedendo quote minime di produzione. Il prodotto italiano infatti copre complessivamente il 60 per cento del fabbisogno nazionale: tale quota risulta ancora inferiore, se si calcola che il 20 per cento della produzione è costituito da vitelli importati e ingrassati in Italia. (5-01888)

TORCHIO. — *Ai Ministri della sanità e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* — Per conoscere — premesso che:

la « Food and Drug Administration » statunitense ha dato il suo nullaosta defi-

nitivo all'impiego della somatotropina bovina, un ormone che permette di aumentare le rese di latte fino al 20 per cento;

il prodotto sarà commercializzato dalla Monsanto sotto il marchio Posilac e non sarà obbligatorio indicare sulle confezioni di latte e derivati proposti al consumo che si tratta di prodotti ottenuti con l'uso di somatotropina;

secondo gli esperti USA, non è stata trovata alcuna traccia di controindicazioni per l'uomo, mentre i danni potenziali per le vacche sembrano limitarsi ad una frequenza di mastiti in leggero aumento;

la Comunità Europea aveva posto un divieto provvisorio all'uso della somatotropina, che è stato poi prorogato di un anno;

nemmeno in Europa, a quanto risulta, sono emerse controindicazioni di ordine sanitario al ricorso all'ormone ma, in un clima di mercato caratterizzato da eccedenze di offerta —:

quali orientamenti intendano assumere al riguardo in ordine all'introduzione di tale ormone nei nostri allevamenti.

(5-01889)

CAPRILI e BOGHETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Sirti, di Milano, facente capo al gruppo IRI tramite la finanziaria telefonica STET, ha avviato la procedura di mobilità per 700 dipendenti in base alla legge n. 223 del 1991, il 14 ottobre 1993;

la Sirti gode da sempre di ottima salute produttiva e finanziaria nonché di una posizione di preminenza nel mercato dell'impiantistica telefonica nel nostro paese, tale posizione è indubbiamente dovuta anche alla propria appartenenza al sistema delle partecipazioni statali e segnatamente alla STET cui fa capo anche la concessionaria SIP;

come sottolineato dalla stessa società nella recente comunicazione semestrale

agli azionisti, i riflessi della contrazione degli investimenti nel settore telefonico non hanno compromesso gli equilibri economici della gestione e si è registrato un incremento sia degli ordini che del risultato economico;

in particolare gli ordini acquisiti al 30 giugno 1993 se confrontati al corrispondente periodo del 1992 segnalano un incremento di 122,7 miliardi pari a + 21,7 per cento ed il risultato economico evidenzia un incremento di 24 miliardi pari a + 11 per cento;

sempre nella stessa comunicazione agli azionisti la società confermava che le eventuali criticità permettevano comunque di difendere « al meglio delle possibilità, gli organici occupazionali, senza però dover escludere una lieve diminuzione che sarà perseguita con i consueti metodi di incentivazione non traumatica »;

la Sirti invece nel corso del 1993 non ha confermato espliciti impegni sindacali presi dall'amministratore delegato Montella relativamente ai contratti di formazione lavoro ed ora vuole mettere in atto licenziamenti per una quota maggiore all'8 per cento del personale in forza;

come ammesso dalle stesse comunicazioni ufficiali della azienda tali interventi non sono necessari alla Sirti ma all'opposto dannosi al contesto della economia nazionale, aggravanti le difficoltà dell'Ente nazionale di previdenza (INPS),

dimostrano scarsa correttezza nei confronti delle comunicazioni agli azionisti, contraddittori con le affermazioni del Governo in tema di politica occupazionale, e dimostrano di essere piratescamente indirizzate ad incrementare a danno della collettività un bilancio già pingue;

non da ultimo si segnala che l'amministratore delegato Montella che porta la responsabilità di tale ingiustificato attacco alla occupazione è stato anche inquisito ed incarcerato nell'ambito di una inchiesta « Mani Pulite », fatto questo occultato agli azionisti;

si segnala che un analogo periodo di rallentamento congiunturale degli investimenti telefonici a metà degli anni '70 venne gestito e superato dalla Sirti senza alcun ricorso a licenziamenti collettivi —:

se non ritenga utile sentire la Sirti, le Organizzazioni sindacali ed il Coordinamento sindacale aziendale;

se non ravvisi nell'atteggiamento della Sirti una palese violazione dei già scarsi indirizzi governativi in tema occupazionale;

se nella azione della Sirti non siano ravvisabili ipotesi di reato ai danni dell'Ente di previdenza (INPS);

se intenda avallare tale pratica una volta che essa giunga, malauguratamente, a compimento. (5-01890)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Torre Annunziata è stato sciolto il 4 giugno 1993 con decreto del Presidente della Repubblica n. 130 ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221;

dopo lo scioglimento è indispensabile prevedere decise azioni delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari per smantellare le organizzazioni malavitose operanti nel territorio ed i loro legami anche nella burocrazia comunale;

per realizzare una vera azione di risanamento sociale è necessario prevedere particolari interventi per l'occupazione e per il potenziamento dei servizi (scuola, assistenza, formazione...) nei comuni interessati dai suddetti provvedimenti —:

dal Ministro dell'interno:

se i rapporti dei commissari di gestione del comune di Torre Annunziata hanno provveduto alla risoluzione di tutti i contratti sospetti, alla verifica, alla denuncia e alla sospensione dei dipendenti comunali risultati collegati alla malavita; all'adozione di quei provvedimenti regolamentari e organizzati per garantire la massima trasparenza delle future gestioni;

se abbia potenziato l'attività di polizia nel territorio del comune di Torre Annunziata dopo lo scioglimento del consiglio comunale e quali esiti abbia tale azione contro la malavita organizzata;

se siano stati previsti stanziamenti adeguati per l'attività dei commissari al fine di adottare misure organizzative anticamorra, ad esempio uffici per la trasparenza amministrativa;

dal Ministro del lavoro se abbia predisposto precise azioni per incentivare l'occupazione nei comuni interessati da provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale ed in ogni caso quali siano i progetti occupazionali preparati o approvati in relazione al comune di Torre Annunziata. (4-19889)

PIERONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte di martedì 9 novembre 1993 un incendio doloso ha devastato, distruggendolo completamente, un noto locale in zona Scossicci in provincia di Macerata;

il gesto delinquenziale sembra da attribuirsi a forme di malavita legata ad attività estorsive;

l'interrogante ha già avuto modo di rivolgersi, purtroppo senza riscontro, al Ministero di indirizzo sul preoccupante ampliarsi e radicarsi della presenza della criminalità organizzata nel territorio della regione Marche —:

come il Governo intenda affrontare questa allarmante tendenza, visto che la capacità operativa delle forze dell'ordine e gli strumenti di intervento di tutte le autorità preposte a combatterla appaiono evidentemente sottodimensionati rispetto al bisogno, legati come sono a un periodo che escludeva la regione in oggetto dalla possibilità di penetrazione dell'economia criminale. (4-19890)

PIERONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i fornitori di prodotti sanitari aderenti all'Assofom vantano crediti dalla Regione Marche per 50 miliardi;

il mancato pagamento delle spettanze — secondo quanto dichiarato alla stampa dai fornitori suindicati — ha portato sull'orlo del fallimento le aziende, che non hanno più soldi per acquistare i prodotti;

i fornitori aderenti all'Assofom, non sono più in grado di rifornire i propri magazzini, starebbero per interrompere gli approvvigionamenti alle strutture ospedaliere, cosa che comporterebbe il blocco dell'attività dei presidi;

risulta che non ci sarebbero risorse neppure per liquidare circa il 60 per cento del credito, proposta che tra l'altro era già stata bocciata dai fornitori —;

se il Ministro non intenda intervenire immediatamente presso la Regione Marche, perché le Usl siano poste in grado di pagare le forniture;

come il Ministro intenda comunque agire, per individuare le responsabilità di una situazione che rischia di vedere bloccata l'attività dei presidi dalla mancanza di materiali indispensabili, e per evitare che ciò si verifichi. (4-19891)

LECCESE. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il 28 dicembre 1990 con decreto ministeriale veniva approvato l'atto di concessione per la realizzazione degli interventi di restauro e recupero funzionale denominato « ex frigorifero municipale » destinato a sede dell'Archivio di Stato di Bari;

l'immobile era stato concesso in comodato dal comune di Bari all'Amministrazione dell'Archivio di Stato per un periodo di 90 anni e con l'obbligo di destinare un terzo della volumetria restaurata per le esigenze del comune di Bari;

per i lavori di restauro dell'immobile erano stati stanziati 9 miliardi e mezzo previsti all'interno del programma di interventi di cui alla legge n. 449 del 1987 rifinanziata con la legge n. 67 del 1988;

in data 28 febbraio 1991 la Corte dei conti nella redazione del parere formulava

alcune osservazioni e richiedeva il parere del Consiglio di Stato sullo schema di contratto di comodato;

in data 30 dicembre 1992 la ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro esprimeva parere contrario all'ulteriore prosieguo dell'iniziativa « in quanto la concessione in comodato dell'immobile in oggetto da parte del comune di Bari all'Amministrazione archivistica, comporta un ingiustificato aggravio di spesa sul bilancio dello Stato »;

il 31 dicembre 1992 del finanziamento complessivo di 9 miliardi e mezzo destinato a Bari 6 miliardi e mezzo cadevano in perenzione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato;

il giorno 8 ottobre 1993 il Ministro dei beni culturali ha chiesto al Parlamento, con modifica al programma di interventi urgenti previsti dalla legge n. 449 di destinare i 3 miliardi residui per il restauro e il recupero funzionale dell'edificio monumentale denominato Palazzo Filiasi sito in Foggia e da destinare a sede dell'Archivio di Stato di Foggia;

nel frattempo gli uffici dell'Archivio di Stato di Bari sono allocati presso immobili di proprietà privata siti in Bari alla via Bissolati angolo terza mediana bis e per l'uso dei quali è stato stabilito un canone annuo di lire 1.880 milioni+IVA per un periodo di anni 6 con decorrenza e con l'occupazione dei locali a partire dal 3 agosto 1992;

tale soluzione, avallata dal Servizio ragioneria dello Stato del Ministero del tesoro appare molto più gravosa per il bilancio dello Stato rispetto all'iniziativa avviata e poi bloccata con il comune di Bari —;

se non ritengano di dover avviare una indagine amministrativa tesa ad accertare eventuali inadempienze da parte degli uffici delle varie amministrazioni pubbliche interessate alla vicenda;

quali provvedimenti il ministro per i beni culturali intenda adottare affinché la sistemazione degli uffici dell'Archivio di Stato di Bari non comporti costi così elevati per il bilancio dello Stato;

quali iniziative il Ministro per i beni culturali intenda intraprendere affinché l'immobile denominato « ex frigorifero municipale », pregevole esempio di archeologia industriale degli inizi del '900 e sottoposto a vincolo, possa essere restaurato.

(4-19892)

MELILLO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere per quale motivo non sia stata riconosciuta, ai soli fini economici, l'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, relativa all'inquadramento di personale statale nella IX qualifica funzionale, agli uffici commissari in servizio permanente effettivo che abbiano superato i 5 anni di anzianità di servizio e quando ed in che modo si intende operare al riguardo.

(4-19893)

DE SIMONE e IMPOSIMATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

al comune di Fisciano (Salerno) è stata notificata una richiesta della Procura della Repubblica di Salerno di rinvio a giudizio a carico di:

1) Sessa Domenico, nato a Fisciano il 4 agosto 1959;

2) Pacifico Rocco, nato a Fisciano il 19 settembre 1922;

3) Galdieri Francesco, nato a Fisciano il 22 aprile 1938;

imputati del reato di cui agli articoli 110-323 2 comma del codice penale per avere Sessa Domenico e Pacifico Rocco, abusando dell'ufficio di amministratori del comune di Fisciano, procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a Galdieri France-

sco, già consigliere comunale di Fisciano e legale rappresentante della ditta C. GALDIERI e FIGLI SPA;

la Procura della Repubblica ha identificato la persona offesa nel comune di Fisciano in persona del Sindaco p.t.;

ragioni di giustizia richiedono che il comune di Fisciano si costituisca parte civile nel detto procedimento penale;

numerosi cittadini hanno chiesto, anche ai sensi dell'articolo 328 del codice penale, al Commissario Prefettizio che deliberi la costituzione di parte civile del comune di Fisciano, persona offesa, nel procedimento penale sopra specificato a carico di Gessa Domenico, Pacifico Rocco e Galdieri Francesco —:

quali disposizioni abbia dato, o intenda dare, al Prefetto di Salerno e al Commissario Prefettizio del comune di Fisciano affinché il comune di Fisciano si costituisca parte civile nel procedimento penale di cui in premessa. (4-19894)

BORGHEZIO. — *Al Ministro del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in una intervista pubblicata su *Il Giornale* del 7 novembre 1993, la signora Clara Calvi, vedova del banchiere Roberto Calvi, rispondendo alla domanda se avesse più rivisto i protagonisti delle oscure e torbide vicende precedenti il *crac* del Banco Ambrosiano, ha testualmente risposto: « ... anche gli altri che adesso sono in carcere non li abbiamo più incontrati. Pensi che ci sono persone ora in prigione che allora non erano nessuno. Con Sergio Cusani, per esempio, siamo stati in Sardegna insieme a Francesco Pazienza e Mazzotta »;

i fatti relativi al *crac* del Banco Ambrosiano, secondo la Magistratura di Milano, costituiscono il « reato grave », cioè il cardine giuridico che ha consentito di mantenere appunto a Milano la compe-

tenza sulle inchieste relative ai fatti di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti politici —:

se non ritengano opportuno accertare se la persona citata da Clara Calvi fra i « protagonisti » di quelle oscure vicende sia da identificarsi con l'attuale Presidente della CARIPO dottor Roberto Mazzotta;

in caso positivo, se non ritengano doversi promuovere tutti i dovuti accertamenti atti a chiarire il ruolo avuto dal citato « Mazzotta » nel torbido periodo rievocato dalla vedova del banchiere Calvi, in relazione ad episodi connessi con il *crac* del Banco Ambrosiano e fatti di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti politici. (4-19895)

IMPOSIMATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

a San Felice a Canello sono in corso le elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e il Consiglio comunale;

a questa competizione concorrono 4 liste tra cui la lista civica « La Campana »;

presente come candidato a Sindaco il signor Luigi Migliore;

in data 8 novembre il Giudice dell'udienza preliminare di Napoli su richiesta dei P.M. Mancuso e Laudati, della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, avrebbe disposto il rinvio a giudizio dello stesso signor Luigi Migliore per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione a delinquere di stampo mafioso);

in tal modo sembra che sia venuto meno un requisito fondamentale delle eleggibilità come previsto dalla legge n. 16 del 1992, lettera e) —:

quali provvedimenti urgenti direttamente o tramite il Prefetto di Caserta intenda adottare per dichiarare l'ineleggibilità del signor Luigi Migliore anche al fine di evitare che le elezioni amministrative a San Felice a Canello subiscano un possibile annullamento. (4-19896)

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della trasmissione « Servizi segreti » di Piero Chiambretti andata in onda la sera di lunedì 8 novembre è stato intervistato Marco Pannella;

lo stesso Pannella è candidato alle elezioni comunali di Roma;

le nuove norme vigenti (la legge che regola la propaganda elettorale televisiva in occasione delle elezioni amministrative e il conseguente regolamento del Garante per l'editoria) disciplinano in maniera severa la presenza televisiva dei candidati ed escludono la partecipazione degli stessi a programmi di intrattenimento —:

se non ravvisino nello « spot » realizzato da Chiambretti una violazione delle suddette norme;

se non intendano richiamare la Rai al rispetto delle norme, evitando che Chiambretti, sia pure con il suo apprezzato stile satirico, e forse proprio avvalendosi di questo, finisca per favorire in periodo elettorale uomini e partiti ospitati nella sua trasmissione. (4-19897)

DORIGO, BOLOGNESI, CALINI CANAVESI e AZZOLINA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

risulta, da notizie di stampa, che il Presidente dell'INPS di Vicenza, ha convocato i vertici provinciali CGIL - CSIL - UIL per un confronto sulle realtà produttive ed industriali in crisi;

nel merito, il presidente ritiene non sempre convincente l'uso che viene fatto della CIG e degli ammortizzatori sociali nella provincia di Vicenza; dove nell'ultimo anno è aumentato del 70 per cento il ricorso alla CIG;

lo stesso ritiene non vi siano sufficienti e approfondite verifiche sugli accordi stipulati fra sindacati e aziende, ipotiz-

zando così un uso improprio e disinvolto degli ammortizzatori sociali nella nostra provincia, a partire dai CFL, ormai diventati, sempre secondo il presidente dell'INPS di Vicenza, unica forma di assunzione —:

se il ministro sia a conoscenza di tale situazione;

cosa intenda fare per porvi rimedio;

se non ritenga opportuno, sentire il Presidente dell'INPS di Vicenza ed eventualmente aprire un'inchiesta al fine di stabilire se vi siano stati abusi nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali nella provincia di Vicenza. (4-19898)

BOATO, APUZZO, BETTIN, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, RUTELLI, SCALIA e TURRONI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle finanze e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

nelle province di Vicenza, Verona, Treviso, Belluno e Rovigo possono essere, manifestamente e senza conseguenze, violate dall'apertura della stagione venatoria le norme nazionali in vigore che vietano l'uso dei richiami vivi sprovvisti di anello di riconoscimento e le norme regionali che vietano l'uso di tutti i richiami e zimbelli;

questa situazione è venuta determinandosi su sollecitazione del Prefetto di Vicenza, con parere positivo del Presidente della Giunta regionale con il beneplacito dei Procuratori della Repubblica presso le Preture di Vicenza e Bassano del Grappa e con le sollecitazioni in tal senso da parte delle Giunte provinciali, esclusa quella di Venezia e con l'adeguamento alle varie direttive da parte degli agenti di Polizia giudiziaria, addetti ai controlli, così costretti a lasciar correre —:

1) come sia possibile che i 70 mila cacciatori veneti possano cacciare pur

avendo versato mediamente lire 28 mila in meno della quota minima, e ben lire 158 mila in meno della quota massima prevista dalla legge n. 157 del 1992, articolo 23, comma 2;

2) se anche nel Veneto, come già altrove, le leggi vigenti possano essere violate impunemente o se la loro osservanza sia ritenuta, anche in questa regione, solo facoltativa. (4-19899)

MEO ZILIO. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia (AEPE) e l'Associazione Veneziana Albergatori (AVA), rappresentanti le categorie del lavoro autonomo del settore turistico di Venezia, da sempre schierate per la difesa dell'ambiente e attive al fianco delle istituzioni pubbliche per risolvere i problemi dell'inquinamento lagunare, chiedono legittimamente che:

venga prorogato di 18 mesi il termine previsto all'articolo 4 comma 5 della legge 360/91 (rif articolo 10 legge 71/90) riguardante l'adeguamento degli impianti fognari delle aziende di pubblico esercizio e ricettive;

tale differimento, lungi dall'essere sterile procrastinazione elusiva, va interpretato come la volontà di addivenire alla conclusione dei piani di adeguamento di tutte le aziende, associate e non, quale contributo per una maggiore chiarezza;

la presentazione del piano di adeguamento degli scarichi e l'ultimazione dei lavori prevede come termine ultimo la data del 29 novembre 1993;

il comune di Venezia ha emanato ed inviato alle aziende interessate le prescrizioni a cui attenersi per la stesura dei piani di adeguamento solo nel gennaio 1993, riducendo di fatto in solo 8 mesi i 2 anni previsti e concessi dalla legge 360/91;

sono ormai centinaia le aziende che hanno presentato al comune il piano di adeguamento agli scarichi;

a tutt'oggi sono oltre 200 le aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione ad eseguire i lavori;

il numero delle imprese edili disponibili sul mercato è decisamente insufficiente per poter coprire le necessità delle oltre 1400 aziende del settore;

molto spesso l'adeguamento interessa palazzi o immobili notificati, per i quali necessita l'approvazione del piano da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici;

la collocazione dei necessari manufatti edili (fosse settiche condensa grassi ecc.) necessita in molti casi di un lungo ed attento studio di progettazione sulla statica dell'immobile preceduto comunque da un'indagine conoscitiva peritale dei percorsi fognari;

nel confermare impegno a completare l'adeguamento degli scarichi di tutte le aziende di pubblico esercizio e ricettive in ossequio alla legge 360/91, la cui finalità è la normalizzazione degli impianti fognari, e evidenzia il gravoso onere economico che inevitabilmente andrà ad aggravare un settore da tempo colpito da una profonda recessione economica ed occupazionale —:

se il Governo abbia allo studio norme di adeguamento degli scarichi delle attività di pubblico esercizio e ricettive, e l'istituzione di un finanziamento in conto capitale a sostegno dell'impegno economico necessario per ottemperare a quanto sopra.
(4-19900)

MACERATINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso:

che il cittadino italiano Franco Pierini è da lungo tempo detenuto in Germania e che è stato recentemente condannato alla pena di tre anni e sei mesi per una vicenda nella quale la sua responsabilità

appare quanto meno dubbia, posto che l'attività truffaldina che gli è stata contestata sembra in realtà essere riferibile ad altre persone sfuggite al controllo ed alla sanzione della giustizia tedesca;

che il Pierini ha rinunciato a proporre appello per poter fruire del diritto sancito dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 che riconosce ai condannati la possibilità di espiare la pena residua nello Stato di cui si è cittadini;

che ugualmente non sembra che il Consolato Italiano di Monaco si stia attivando con la dovuta sollecitudine né per l'assistenza morale e materiale al detenuto né per il rapido disguido della procedura di trasferimento del detenuto dalla Germania in Italia —:

quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati, ciascuno per quanto di sua competenza, intendano assumere perché il cittadino italiano Franco Pierini, fermo il debito verso la giustizia, ottenga un trattamento di umana comprensione quale è previsto dalle vigenti leggi che disciplinano questa particolare materia. (4-19901)

NICOLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la mattina di lunedì 8 novembre l'interrogante si recava alla caserma dei vigili del fuoco di via Genova per partecipare, su invito dell'organizzazione sindacale RBS ad un'assemblea sulle questioni della condizione di lavoro dei vigili, in relazione alle quali rileva anche il rapporto con il comune di Roma (la caserma è di proprietà del comune, è stato il comune a disseminare il centro storico di barriere architettoniche che, realizzate incautamente per agevolare la sorveglianza della zona « chiusa » al traffico, finiscono per ostacolare od impedire le operazioni di soccorso);

all'arrivo dell'interrogante gli veniva comunicato che l'assemblea non sarebbe stata regolarmente autorizzata e con l'invito a recarsi negli uffici del comandante;

al contrario, dal colloquio avuto risultava che l'assemblea era stata autorizzata, e che l'elemento contestato era la sua presenza, con la motivazione che « altri candidati avrebbero potuto richiedere lo stesso », il che ovviamente rientra nei loro diritti, ma non si vede che relazione possa avere con il caso specifico;

per telefono, il comandante Pastorelli avrebbe definito la sua presenza « una provocazione »;

a questo punto, l'interrogante decideva di rinunciare al proprio diritto di parlamentare di assistere all'assemblea sindacale, ed invitava l'RBS a ripetere la richiesta per la prossima settimana —:

come giudichi il tono e gli argomenti usati dal prefetto Pastorelli;

se ritenga di poter escludere che nello zelo regolamentare non ci sia, come l'interrogante ritiene, una particolare preoccupazione per le incerte sorti elettorali di un ex prefetto di Roma. L'interrogante si augura di poter svolgere il prossimo lunedì la propria funzione di parlamentare all'interno della caserma di via Genova.

(4-19902)

MATTEJA. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

il Trattato di Maastricht entrato in vigore il 1° novembre scorso prevede una convergenza delle economie dei Paesi membri su — deficit pubblico, tasso di inflazione, tasso di interesse, stabilità monetaria — parametri fondamentali per la costruzione dell'Unione europea;

in occasione del Consiglio Ecofin della Cee, previsto per il 22 novembre prossimo, Francia e Germania hanno elaborato dei piani di convergenza economica attraverso cui meglio raggiungere i parametri fissati dal Trattato dell'Unione —:

se il nostro Governo intenda assistere passivamente al varo di tali iniziative, o se non ritenga sia giunto il momento di

dimostrare concretamente di essere all'altezza dei partners europei. (4-19903)

MEO ZILIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

lo sport del tiro a segno, praticato con l'impiego di pistole o carabine a canna rigata solo nei poligoni del tiro a segno nazionale, è distinto da quello del tiro a volo al piattello, praticato con fucili a canna liscia e munizioni a pallini nei campi di tiro;

la legge 25 marzo 1986, n. 85, così come interpretata dal Consiglio di Stato, ha abrogato la previgente normativa che considerava « porto d'armi » l'autorizzazione concessa dai Questori al porto delle armi dal domicilio dell'interessato al campo di tiro a volo, permettendo pertanto anche l'acquisto di armi e munizioni ai praticanti il tiro a volo;

la stessa legge ha stabilito che possono ottenere una licenza di trasporto delle armi sportive dalla propria abitazione a qualsiasi poligono del T.S.N. solo i tiratori sportivi associati al T.S.N. o a una federazione sportiva affiliata al CONI;

tale legge non detta le caratteristiche delle armi per il tiro sportivo creando incertezze e disparità di trattamento;

nella sua interpretazione di cui sopra, la legge in oggetto si presta, per citati motivi, a critiche perché non distingue il tiro a segno dal tiro a volo, non considera che per la sua diffusione il tiro a volo è praticato soprattutto da dilettanti non riuniti in federazioni, discrimina immotivatamente i tiratori a volo rispetto ai cacciatori cui pure sono richiesti gli stessi requisiti morali;

il 20 agosto 1992, la tassa per « la licenza di porto di armi... dal domicilio al campo di tiro a volo e viceversa », di cui solo tre mesi prima si sarebbe decretata, secondo il Consiglio di Stato, l'abrogazione, è stata notevolmente aumentata;

si ha notizia che i Prefetti, sulla scorta del decreto-legge n. 306 del 1992 e in mancanza del previsto decreto attuativo del Ministro dell'interno, a propria discrezionalità frappongono limitazioni alla quantità di cartucce acquistabili dai praticanti il tiro a volo così stringenti da rendere praticamente impossibile tale attività sportiva che richiede una gran quantità di munizionamento per gli allenamenti —:

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per far cessare tale discriminatoria e vessatoria situazione che oltretutto rischia di porre in crisi tutto il settore economico del commercio di armi ai fini sportivi ed una attività sportiva che tanto lustro ha portato all'Italia presso gli sportivi internazionali. (4-19904)

BOGHETTA e CAPRILI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la società SIRT I, di Milano, facente capo al gruppo IRI tramite la finanziaria telefonica STET, ha avviato la procedura di mobilità per 700 dipendenti in base alla legge n. 223 del 1991, il 14 ottobre 1993;

la SIRT I gode da sempre di ottima salute produttiva e finanziaria nonché di una posizione di preminenza nel mercato dell'impiantistica telefonica nel nostro paese, tale posizione è indubbiamente dovuta anche alla propria appartenenza al sistema delle partecipazioni statali e segnatamente alla STET cui fa capo anche la concessionaria SIP;

come sottolineato dalla stessa società nella recente comunicazione semestrale agli azionisti i riflessi della contrazione degli investimenti nel settore telefonico non hanno compromesso gli equilibri economici della gestione e si è registrato un incremento sia degli ordini che del risultato economico;

in particolare gli ordini acquisiti al 30 giugno 1993, se confrontati al corrispondente periodo del 1992 segnalano un incremento di 122,7 miliardi pari a + 21,7 per cento ed il risultato economico evidenzia un incremento di 24 miliardi pari a + 11 per cento;

sempre nella stessa comunicazione agli azionisti la società confermava che le eventuali criticità permettevano comunque di difendere « al meglio delle possibilità, gli organici occupazionali, senza però dover escludere una lieve diminuzione che sarà perseguita con i consueti metodi di incentivazione non traumatica »;

la SIRT I invece nel corso del 1993 non ha confermato espliciti impegni sindacali presi dall'amministratore delegato Montella relativamente ai contratti di formazione lavoro ed ora vuol mettere in atto licenziamenti per una quota maggiore all'8 per cento del personale in forza;

come ammesso dalle stesse comunicazioni ufficiali della azienda tali interventi non sono necessari alla SIRT I ma all'opposto dannosi al contesto della economia nazionale, aggravanti le difficoltà dell'Ente nazionale di previdenza (INPS), dimostrano scarsa correttezza nei confronti delle comunicazioni agli azionisti, contraddittori con le affermazioni del Governo in tema di politica occupazionale, e dimostrano di essere praticamente indirizzate ad incrementare a danno della collettività un bilancio già pingue;

non da ultimo si segnala che l'amministratore delegato Montella che porta la responsabilità di tale ingiustificato attacco alla occupazione è stato anche inquisito ed incarcerato nell'ambito di una inchiesta « Mani Pulite », fatto questo occultato agli azionisti;

si segnala che un analogo periodo di rallentamento congiunturale degli investimenti telefonici a metà degli anni settanta venne gestito e superato dalla SITRA senza alcun ricorso a licenziamenti collettivi —:

se non ritengano utile sentire la SIRT I, le OOSS ed il Coordinamento sindacale aziendale;

se non ravvisino nell'atteggiamento della Sirti una palese violazione dei già scarsi indirizzi governativi in tema occupazionale;

se nella azione della SITRA non siano ravvisabili, come l'interrogante ritiene, ipotesi di reato ai danni dell'Ente di previdenza (INPS);

se il Ministero del lavoro intenda avallare tale pratica una volta che essa giunga, malauguratamente a compimento. (4-19905)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Sanremo è stato sciolto il 15 giugno 1993 con decreto del Presidente della Repubblica n. 157 ai sensi della legge 22 luglio 1991, n. 221;

dopo lo scioglimento è indispensabile prevedere decise azioni delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari per smantellare le organizzazioni malavitose operanti nel territorio ed i loro legami anche nella burocrazia comunale;

per realizzare una vera azione di risanamento sociale è necessario prevedere particolari interventi per l'occupazione e per il potenziamento dei servizi (scuola, assistenza, formazione...) nei comuni interessati dai suddetti provvedimenti —:

dal Ministro dell'interno:

se i rapporti dei commissari di gestione del comune di Sanremo hanno provveduto alla risoluzione di tutti i contratti sospetti, alla verifica, alla denuncia e alla sospensione dei dipendenti comunali risultati collegati alla malavita; all'adozione di quei provvedimenti regolamentari e organizzati per garantire la massima trasparenza delle future gestioni;

se abbia potenziato l'attività di polizia nel territorio del comune di Sanremo dopo lo scioglimento del consiglio comunale e quali esiti abbia tale azione contro la malavita organizzata;

se siano stati previsti stanziamenti adeguati per l'attività dei commissari al fine di adottare misure organizzative anticamorra, ad esempio uffici per la trasparenza amministrativa;

dal Ministro del lavoro se abbia predisposto precise azioni per incentivare l'occupazione nei comuni interessati da provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale ed in ogni caso quali siano i progetti occupazionali preparati o approvati in relazione al comune di Sanremo. (4-19906)

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Catanzaro, sulla base di consultazioni telefoniche tra gli uffici periferici con gli uffici del Ministero, ha attribuito lo *status* di insegnante specialista della lingua inglese ad insegnanti che non ne avevano il diritto, non avendo concluso il previsto corso di formazione;

infatti le attribuzioni dello *status* di specialista sono avvenute nell'agosto del 1993 a favore di insegnanti che non avevano completato le prime 250 ore di formazione sulle 300 richieste per l'ottenimento dell'attestato di specialista della lingua inglese;

nell'agosto del 1993 il provveditorato ha formato una graduatoria unica delle insegnanti specialiste in lingua inglese, includendovi anche le insegnanti prive della necessaria specializzazione —:

se è vero che il provveditorato agli studi di Catanzaro, è venuto a conoscenza della circolare 379/92 relativa alla materia in questione, alla fine di settembre 1993 e, pertanto, non ha potuto applicare nell'agosto 1993, quando ha operato la forzatura della graduatoria unica comprendente le insegnanti che avevano completato il periodo di formazione, nonché quelle che non avevano portato a termine detto periodo; se è vero che, sulla base di circostanziati

ricorsi prodotti da interessati, il provveditorato agli studi ha proceduto ad una riconvocazione per le assegnazioni, in data 27 settembre, prendendo atto dell'errore commesso e parlando esplicitamente, nella stessa lettera di convocazione, di « provvedimento di accodamento » dei docenti del corso C ancora non completato;

se è vero che la Divisione III della Direzione Elementare del Ministero della pubblica istruzione ha fornito al provveditorato agli studi la risposta ad un quesito formulato dal provveditorato agli studi di Catanzaro o se, al contrario, è soltanto intercorsa una telefonata tra funzionari per dipanare l'intricata questione dell'interpretazione della suddetta circolare 379/92;

se il Ministro non ritenga di promuovere un'indagine per accertare le ragioni che hanno portato il provveditorato di Catanzaro ad equiparare insegnanti privi dei previsti requisiti ad insegnanti già in possesso della specializzazione, nonché le ragioni per le quali la circolare 379, che prevede la possibilità di utilizzare in via straordinaria anche le insegnanti prive del titolo, ma che frequentano il corso di formazione, è stata interpretata in modo da conferire con largo anticipo rispetto alla fine del corso di formazione previsto per la fine di novembre 1993, il titolo di specialiste a non aventi diritto, assegnando loro, addirittura, una sede;

se non si ritiene che la procedura adottata a Catanzaro stravolga l'ordine delle utilizzazioni, soprattutto se si considera che, per le attività di sostegno, da anni, vengono prima utilizzate le docenti specialiste e solo in un secondo tempo, in base alle esigenze, si fa ricorso alle « formande » che hanno completato il primo anno del corso;

se non si ritiene che la procedura adottata a Catanzaro ignori il concetto di *status* professionale nella pubblica amministrazione, introducendo il principio che basta avere avviato un'attività di formazione per poter godere di un titolo professionale. (4-19907)

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere:*

perché la Consob non ha sospeso i titoli della Sip e della Stet che in tre giorni hanno registrato consistenti oscillazioni;

se il Governo non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza affinché la magistratura accetti se si sia verificato l'*insider trading* su questi due titoli. (4-19908)

Ritiro di un documento di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Lettieri n. 2-01121 del 5 novembre 1993.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 10 novembre 1993, a pagina 15317, prima colonna, alla penultima riga, deve leggersi: « dal 10 per cento del 1962 al 130 per cento » e non: « dal 10 per cento del 1962 al 13 per cento », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BERNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 25 della legge 223 del 1991 in sede di riforma delle procedure di avviamento al lavoro prevede la facoltà, per i datori di lavoro privati che sono tenuti ad assumere lavoratori mediante richiesta ai competenti organi di collocamento ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa, salvo una riserva del 12 per cento;

tale normativa non è stata estesa ai consorzi di bonifica — enti di diritto pubblico economico — i cui rapporti di lavoro sono regolati dalla contrattazione di natura privatistica;

di conseguenza l'assunzione di personale che, appunto per essere tutelato, ex legge nell'avviamento al lavoro, non presta la propria attività con operosità posto anche che per il periodo per il quale vige l'assunzione — sia pure a tempo determinato — gode pressoché della quasi stabilità del posto;

è nota la natura di ente pubblico economico del consorzio di bonifica e la natura privatistica del rapporto di lavoro intercorrente con i propri dipendenti e quindi anche con gli operai avventizi —:

se non possa risultare applicabile la normativa del citato articolo 25 della legge n. 223 del 1991 anche alle Bonifiche.

(4-10234)

RISPOSTA. — *L'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che ha radicalmente innovato le procedure di avviamento al lavoro generalizzando la facoltà di richiesta nominativa, trova applicazione nei confronti*

dei datori di lavoro privati che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento.

Rimangono, peraltro, in vigore le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni che prevedono l'avviamento a selezione dei lavoratori da assumere presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, le province, i comuni e le unità sanitarie locali e, in base all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, anche presso le gestioni commissariali governative e le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti.

Ciò premesso, si ritiene che le assunzioni presso gli enti pubblici economici siano tuttora regolate dagli articoli 11 e 17 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni e dalla contrattazione collettiva.

Gli enti in questione, pertanto, cui appartengono i consorzi di bonifica possono procedere alle assunzioni del personale loro occorrente mediante:

a) procedure concorsuali pubbliche, secondo i Regolamenti e gli accordi collettivi nazionali;

b) richiesta di assunzione agli uffici del lavoro limitatamente al personale salariato per il quale non sia previsto il pubblico concorso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

CALINI CANAVESI, BOLOGNESI, PAISSAN, ALFREDO GALASSO e AZZOLINA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel luglio 1991 la Società Alitalia ha trasferito i propri uffici dall'EUR alla Muratella (zona Magliana);

il trasferimento ha interessato circa 2.500 lavoratori e lavoratrici;

a seguito di quel trasferimento una delegazione di Parlamentari si recò presso la nuova sede per effettuare un sopralluogo;

dopo tale sopralluogo venne presentata una interrogazione parlamentare (5-02982) inerente i diversi aspetti sfavorevoli che la nuova sede presentava;

dopo tale sopralluogo ebbe a verificarsi all'interno della nuova sede il crollo di un soffitto che comportò il ferimento di una dipendente;

in data 23 novembre 1992, presso la Palazzina C del Centro Direzionale dell'Alitalia si è verificato il crollo di una rilevante parte della controsoffittatura nel 3° piano, causato da una perdita d'acqua, con conseguente infiltrazione e allagamento di numerose stanze, dove sono collocati computer, stampanti e altro materiale elettrico;

il crollo ha comportato il progressivo cedimento dei pannelli dei controsoffitti dei piani sottostanti (1° e 2° piano);

tale situazione ha determinato un grave pericolo per il personale presente —

se i Ministri competenti abbiano provveduto ad esperire un'indagine tesa da accertare eventuali responsabilità nella costruzione della nuova sede;

quali interventi siano stati predisposti;

se sia stata mai effettuata la verifica della stabilità e la messa a norma dell'edificio. (4-08785)

RISPOSTA. — *L'Ispettorato provinciale del Lavoro di Roma ha eseguito specifici accertamenti in merito agli eventi rappresentati nell'interrogazione e, più in generale, circa le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro della sede Alitalia e dello stabile in Roma, via della Magliana n. 886, dove essa è ubicata.*

È risultato che l'infortunio occorso alla signora Giuseppina Santelli è stato indennizzato dall'INAIL con riguardo alla sola inabilità temporanea poiché esso non ha

prodotto alcuna conseguenza di carattere permanente. In merito all'infortunio sono state svolte indagini dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma conclusesi il 5 dicembre 1992 senza la contestazione di alcuna infrazione.

Il secondo sinistro, verificatosi il 23 novembre 1992 nell'« edificio C », non ha fatto registrare alcun danno alle persone. Esso è stato causato da un guasto delle tubature dell'impianto di riscaldamento e dalla fuoriuscita d'acqua che ha provocato lo sfaldamento e la caduta in poltiglia dei pannelli del controsoffitto del vano sottostante, per una superficie di circa 150 mq.

In relazione alla sicurezza degli impianti è stato rilevato che presso la sede Alitalia esiste una apposita sala di controllo alla quale è addetto personale dipendente dalla Soc. CONTEC appaltatrice dei servizi di manutenzione, con turni che assicurano una vigilanza ininterrotta, 24 ore su 24. Le apparecchiature ivi esistenti permettono l'immediata localizzazione di eventuali guasti e l'altrettanto immediato intervento della squadra addetta alla manutenzione.

Gli accertamenti sono stati estesi anche alla verifica degli adempimenti prescritti a tutela della sicurezza dello stabile di proprietà della SpA Office Leasing con sede in Roma — Via Ombrone, 2.

Il complesso edilizio è risultato regolarmente fornito delle autorizzazioni necessarie rilasciate con specifico riferimento all'attività che vi viene effettivamente svolta.

Dagli accertamenti eseguiti dai competenti uffici, si esclude pertanto una qualsiasi situazione di pericolo e gli eventi rappresentati nell'interrogazione si possono ritenere, nell'ottica gestionale di un siffatto complesso, episodi occasionali tali da non giustificare alcun allarme sociale che, d'altra parte, non si è prodotto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Regione siciliana da molti mesi non corrisponde le spettanze dovute alle

migliaia di giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva:

questa situazione aggrava ulteriormente fra migliaia di giovani un disagio già forte per l'assenza di convincenti iniziative per assicurare stabili soluzioni occupazionali —:

se, pur nel rispetto delle competenze materia delle istituzioni regionali, non ritenga di doversi interessare del problema che rappresenta un ulteriore elemento di tensione in una situazione sociale già esplosiva. (4-12514)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione presentata dalla S.V. in ordine agli interventi in favore dei giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva si fa presente che il finanziamento dello Stato deliberato per la regione Sicilia nell'esercizio finanziario 1990, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988, per un importo complessivo di 98.028.000.000, è stato accreditato dal Ministero sul bilancio regionale (mediante ordinativi diretti speciali commutabili in quietanza di conto corrente) in due tranches, la seconda delle quali è stata erogata nel mese di novembre 1991.*

Si ritiene, pertanto, che i ritardi lamentati dalla S.V. onorevole e registrati nel pagamento delle competenze maturate dai giovani nell'ultimo trimestre 1992 e nel primo trimestre 1993, ineriscono esclusivamente a progetti finanziati direttamente dalla regione con fondi all'uopo stanziati con legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 (articolo 22). Tali somme sono, infatti, finalizzate all'esecuzione di attività integrative o di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti approvati nel 1988 ai sensi dell'articolo 23.

In merito ai tempi di liquidazione degli importi dovuti il competente Assessorato al lavoro ha riferito che le cause dei ritardi sono da imputare a due ordini di fattori:

a) l'insufficiente stanziamento sull'apposito capitolo del bilancio regionale per il 1992, che ha comportato la necessità di richiederne una successiva integrazione per far fronte ai pagamenti dell'ultimo trimestre dello stesso anno;

b) la tardiva approvazione del bilancio regionale per l'anno 1993, avvenuta soltanto il 15 aprile ultimo scorso.

L'organo regionale ha altresì comunicato che i problemi dei giovani occupati in Sicilia nella realizzazione di progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge n. 67 del 1988 hanno trovato da ultimo soluzione, seppure parziale, nel contesto della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, contenente interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Regione Sicilia dal mese di gennaio non corrisponde le spettanze dovute ai giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva previsti dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

l'assenza di ogni regolarità nei pagamenti ai giovani cosiddetti « articolisti » è una gravissima e consolidata consuetudine dell'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia;

questa situazione colpisce duramente le condizioni di vita dei giovani ed inaspisce ulteriormente una situazione di disagio già grave per l'assenza di iniziative volte a dare una soluzione stabile al problema della occupazione —:

quali siano i motivi di tale ritardo;

se, pur nel rispetto delle competenze della Regione Sicilia, non intenda intervenire immediatamente per garantire i diritti di migliaia di giovani cittadini. (4-15987)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione presentata dalla S.V. in ordine agli interventi in favore dei giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva si fa presente che il finanziamento dello Stato deliberato per la regione Sicilia nell'esercizio finanziario 1990, ai sensi dell'articolo 23 della legge*

n. 67 del 1988, per un importo complessivo di 98.028.000.000, è stato accreditato dal Ministero sul bilancio regionale (mediante ordinativi diretti speciali commutabili in quietanza di conto corrente) in due tranches, la seconda delle quali è stata erogata nel mese di novembre 1991.

Si ritiene, pertanto, che i ritardi lamentati dalla S.V. onorevole e registrati nel pagamento delle competenze maturate dai giovani nell'ultimo trimestre 1992 e nel primo trimestre 1993, ineriscono esclusivamente a progetti finanziati direttamente dalla regione con fondi all'uopo stanziati con legge regionale del 21 settembre 1990, n. 36 (articolo 22). Tali somme sono, infatti, finalizzate all'esecuzione di attività integrative o di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti approvati nel 1988 ai sensi dell'articolo 23.

In merito ai tempi di liquidazione degli importi dovuti il competente Assessorato al lavoro ha riferito che le cause dei ritardi sono da imputare a due ordini di fattori:

a) l'insufficiente stanziamento sull'apposito capitolo del bilancio regionale per il 1992, che ha comportato la necessità di richiederne una successiva integrazione per far fronte ai pagamenti dell'ultimo trimestre dello stesso anno;

b) la tardiva approvazione del bilancio regionale per l'anno 1993, avvenuta soltanto il 15 aprile ultimo scorso.

L'organo regionale ha altresì comunicato che i problemi dei giovani occupati in Sicilia nella realizzazione di progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge n. 67 del 1988 hanno trovato da ultimo soluzione, seppure parziale, nel contesto della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, contenente interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

CARCARINO, MARINO, RUSSO SPENA e CRUCIANELLI. — Al Ministro del

lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la commissione regionale per l'impiego di Napoli non si riunisce dal 5 marzo 1993 per l'approvazione delle liste di mobilità prevista dall'articolo 6 della legge 223/91;

il numero delle aziende che hanno attivato le procedure di cui all'articolo 4 della stessa legge (nel periodo marzo-luglio 1993 sono state circa 300 con un ammontare di licenziamenti di circa 4.000 lavoratori);

la mancata approvazione di detta lista comporta che i lavoratori licenziati percepivano con notevole ritardo l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della suddetta legge —:

di fronte a tali inadempimenti se non ritenga il Ministro del lavoro di intervenire sollecitamente anche dando applicazione all'istituto della surroga dell'organo collegiale così come disposto dalla legge 56/87 articolo 18 in modo da consentire ai lavoratori interessati di usufruire di tutti i vantaggi derivanti dalla inclusione e approvazione della lista di mobilità.

(4-17215)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. onorevole si comunica che con decreto del 12 agosto 1993 si è proceduto alla ricostituzione della Commissione regionale per l'impiego della Campania.

Nella fase istruttoria che ha preceduto l'emanazione del provvedimento si sono registrati dei ritardi, da parte di alcune organizzazioni sindacali, nel designare i propri rappresentanti in seno all'organo collegiale. Anche l'amministrazione regionale, sebbene ripetutamente sollecitata, non ha provveduto ad indicare i nominativi, rispettivamente, del membro effettivo e del supplente aventi funzioni di consigliere di parità.

In considerazione della necessità di ricostituire, comunque, la Commissione, scaduta fin dal 23 febbraio 1993 e decaduta ai sensi del D.L. 19 luglio 1993, n. 239 (reiterato dal D.L. 17 settembre 1993, n. 363) nel decreto

si è disposto che la stessa, che è in ogni caso in grado di operare, sarà integrata con successivo provvedimento con i nominativi dei consiglieri per l'attuazione dei principi di parità tra uomo e donna in materia di lavoro non appena designati dall'amministrazione regionale della Campania.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

CASTELLOTTI e MAZZOLA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso:*

che sono stati portati a termine già da qualche mese i lavori di costruzione del nuovo ufficio postale in città di Casalpusterlengo (Milano), nell'ambito del potenziamento degli uffici decentrati;

che l'ufficio stesso non può essere occupato per mancanza della fornitura di energia elettrica, in quanto non si è ancora provveduto al relativo allaccio e quindi non può essere utilizzato creando disagi alla popolazione;

che della questione sono stati investiti il Ministro delle poste e telecomunicazioni e la direzione provinciale delle poste di Milano;

che a tutt'oggi nessuna risposta è pervenuta al riguardo —:

quali siano le ragioni reali del ritardo di una semplice operazione di allaccio della fornitura elettrica che consentirebbe di attivare la nuova sede postale, se non ritiene il ministro di intervenire urgentemente nei confronti degli uffici responsabili perché si definisca al più presto tale incresciosa situazione. (4-06363)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il nuovo ufficio postale di Casalpusterlengo è stato aperto al pubblico il 14 giugno 1993.*

Quanto al ritardo lamentato dalla S.V. onorevole occorre precisare che la consegna degli edifici da parte della concessionaria Italposte è subordinata all'effettuazione, da

parte degli enti interessati, degli allacciamenti alla rete di alimentazione dei servizi primari.

Nel caso in questione per ottenere l'erogazione di energia elettrica la concessionaria Italposte ha dovuto provvedere alla realizzazione di un'apposita cabina Enel, su suolo di proprietà comunale, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'ufficio postale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

DE SIMONE e IMPOSIMATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'azienda Bianchino e De Maio con sede in Montoro Inferiore (AV) ha licenziato i lavoratori, senza alcun preavviso e senza il pagamento di numerose spettanze arretrate;

negli anni passati l'azienda ha beneficiato di contributi pubblici ai sensi della legge n. 219 del 1981 e di un intervento GEPI che consentì l'ampliamento dell'organico con l'utilizzo di lavoratori della Marzotto di Salerno;

a pochi giorni dalla data del licenziamento nello stesso stabile, ma in un locale diverso, i familiari del Bianchino, già dirigenti dell'azienda, hanno ripreso l'attività con una diversa denominazione dell'azienda;

i lavoratori hanno denunciato alla procura della Repubblica di Avellino le numerose irregolarità nella gestione dell'azienda —:

quali iniziative, nelle diverse competenze intendano assumere, per garantire il lavoro ai dipendenti della Bianchino e De Maio, qual è lo stato della vertenza, qual è lo stato delle indagini avviate dalla procura della Repubblica di Avellino.

(4-15062)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. onorevole si fa presente quanto segue.*

Nel dicembre 1991 16 operai, già dipendenti della ditta Bianchino e De Maio srl esercente confezioni di abbigliamento in Montoro Inferiore (Avellino) presentavano denuncia all'Ispettorato del lavoro di Avellino lamentando che, in seguito al licenziamento collettivo avvenuto in data 4 novembre 1991 per cessata attività, non avevano percepito varie spettanze economiche connesse alla risoluzione dei singoli rapporti di lavoro e, in particolare, le retribuzioni loro dovute dall'agosto 1991.

A seguito degli accertamenti esperiti, l'Ufficio adottava i provvedimenti di competenza, tra i quali il deferimento all'autorità giudiziaria dell'amministratore unico della citata società Bianchino Antonio per vari reati, tra cui la violazione delle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 settembre 1959, per i dipendenti delle imprese esercenti confezioni in serie, valevole erga omnes in relazione alla omessa corresponsione, ai lavoratori licenziati delle retribuzioni come innanzi specificato, della gratifica natalizia e dell'indennità per ferie non godute.

Inoltre nei confronti della suddetta società e del suo legale rappresentante veniva attivata la procedura sanzionatoria prevista dalla legge n. 689 del 1981, per l'omesso versamento dei contributi assicurativi dovuti in favore dei lavoratori denunciati per i periodi agosto 1990-gennaio 1991 e aprile 1991-ottobre 1991 su un imponibile salariale complessivo di lire 287.677.000.

Successivamente l'ispettorato, su segnalazione delle organizzazioni sindacali FILTA-CISL e FILTEA-CGIL, ispezionava la ditta Himago SaS di Palmieri Monica e C. esercente attività di confezioni abbigliamento, in locali adiacenti l'opificio della società Bianchino e Di Maio siti però nello stesso stabile.

Dagli accertamenti ispettivi emergeva che la società Himago operava dal 9 dicembre 1991 ed aveva regolarmente assunto 11 lavoratrici, di cui solo una ex dipendente della cessata società.

Veniva inoltre accertato che, per l'utilizzo di detti locali, era stato stipulato, in data 30

novembre 1991, un contratto di locazione commerciale tra il signor Bianchino Donato, fratello dell'amministratore unico della società Bianchino e De Maio, proprietario dell'immobile e la società Himago Confezioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

EBNER e THALER AUSSERHOFER.
— *Al Ministro delle finanze.* — *Per sapere — premesso che:*

con gli articoli 30 e 31 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è stata disposta la revisione del contenzioso tributario;

in base alla sopracitata riforma a partire dal 1° gennaio 1993 verranno istituiti giudici tributari che devono avere una speciale qualificazione professionale;

in un periodo così breve, che rimane per l'attuazione della riforma, non si troverà certamente un numero sufficiente di giudici tributari con la qualifica professionale richiesta —:

in che modo il Ministro ritenga di poter dare attuazione alla riforma, senza che venga a mancare l'efficienza del contenzioso tributario per mancanza di giudici tributari con qualificazione professionale. (4-07166)

RISPOSTA. — *In merito alle preoccupazioni sollevate dalle SS.LL. onorevoli, si fa presente che gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante « disposizioni sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge n. 413 del 1991 », prevedono dettagliatamente i requisiti necessari per la nomina a presidente delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, a presidente e vicepresidente di sezione, nonché a giudice di tali consessi.*

L'articolo 43 dello stesso decreto prevede, altresì, che i componenti delle Commissioni tributarie di I e di II grado e della Commis-

sione tributaria centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, in possesso dei requisiti previsti dai menzionati articoli 3, 4 e 5, sono nominati, a domanda, componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Pertanto, anche in fase di prima applicazione delle disposizioni di che trattasi, non sembra possano sorgere i problemi ipotizzati nella interrogazione in esame.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

EBNER. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il questionario per il catasto elettrico non tiene conto delle particolarità delle Province Autonome di Bolzano e di Trento;

in queste settimane insieme alle fatture per la fornitura dell'energia elettrica dell'ultimo periodo è in distribuzione il questionario per il catasto elettrico che deve essere compilato dagli utenti e spedito all'Anagrafe Tributaria. In tale questionario i dati richiesti per l'immobile non tengono conto delle particolarità del catasto edilizio delle Province Autonome di Bolzano e di Trento. Infatti nel catasto in questione non esistono, né sezioni, né fogli e questa particolarità non è tenuta in considerazione nelle istruzioni riguardanti il questionario suddetto. Ciò comporta una notevole confusione per gli utenti i quali temono anche le sanzioni previste in caso di informazioni non corrette —:

quale sia il motivo per il quale nella preparazione del questionario per il catasto elettrico non si è tenuto conto delle particolarità del catasto edilizio delle Province Autonome di Bolzano e di Trento;

se il Ministro delle Finanze sia intenzionato a distribuire un nuovo questionario per il catasto elettrico che tenga conto delle particolarità del catasto delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

quali misure saranno prese dal Ministro delle Finanze per rispettare in futuro

le particolarità organizzative del catasto più volte menzionato. (4-07571)

RISPOSTA. — L'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ha previsto l'obbligo per i soggetti utenti di forniture di energia elettrica di comunicare all'anagrafe tributaria, mediante la compilazione di uno specifico questionario, una serie di dati relativi all'immobile cui si riferisce l'utenza, quali: il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello dell'eventuale proprietario, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.

L'amministrazione finanziaria, in considerazione delle peculiarità delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e della provincia di Belluno, ove vige il catasto fondiario, ha provveduto tempestivamente a diramare istruzioni sulle modalità di compilazione del predetto questionario. Tali istruzioni sono state inviate a tutti i comuni ed alle aziende erogatrici di energia elettrica dei territori delle regioni e province interessate nonché alle amministrazioni comunali di Pedemonte in provincia di Vicenza e Valvestino in provincia di Brescia, in quanto circoscrizioni locali ove vige il catasto fondiario.

Per quanto riguarda, in particolare, la regione Trentino-Alto Adige si fa presente che, con nota n. 27379 del 9 novembre 1992, la predetta regione ha dato assicurazione dell'avvenuta diramazione delle istruzioni in tutto il territorio di sua competenza.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

EBNER. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso:

che il Ministero delle finanze ha distribuito i moduli per la compilazione del modello 740 e che dovrà essere compilato in ogni sua parte e rispedito entro il 18 giugno;

che i predetti modelli sono stati redatti soltanto in lingua italiana;

che non si è tenuto conto che per la provincia di Bolzano detti modelli dovevano essere bilingue;

che si tratta di un problema che si ripropone ogni anno —:

se non si ritenga che sia veramente arrivato il momento di risolvere una volta per sempre questo problema e di porre fine a tale discriminazione che si ripete ogni anno tanto da non sembrare più una casualità ma scarsa volontà a risolvere il problema;

se non ritenga inoltre di provvedere ad un differimento dei termini per l'inoltro di tali questionari da parte della provincia di Bolzano almeno fino al momento in cui tale modulo sarà disponibile anche nella lingua madre tedesca. (4-14107)

RISPOSTA. — *In relazione al lamentato ritardo nella distribuzione nella provincia di Bolzano dei modelli bilingue della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1992 si comunica che l'Intendenza di finanza di quella città, interessata al riguardo, ha assicurato che fin dai primi giorni del mese di giugno 1993 i predetti modelli di dichiarazione erano regolarmente stampati ed in distribuzione nei punti vendita autorizzati.*

Le particolari caratteristiche del modello di dichiarazione hanno reso quest'anno più laboriosa sia l'opera di traduzione del testo da parte della ditta affidataria sia la revisione da parte dell'Intendenza di finanza di Bolzano, pertanto, i ritardi verificatisi sono imputabili esclusivamente a motivi e circostanze contingenti.

Per quanto riguarda, infine, l'auspicata proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi si fa presente che la richiesta ha avuto esito positivo con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, convertito dalla legge 18 giugno 1993, n. 192, che ha ulteriormente prorogato la scadenza di tale termine dal 18 giugno al 15 luglio 1993.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

EVANGELISTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri per gli*

affari sociali, della pubblica istruzione e della sanità. — Per sapere — premesso che:

L'ANFFAS — Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali — ha dato vita in provincia di Massa Carrara ad una piccola Cooperativa di imbottigliamento denominata « La Rocca » nella cui attività i portatori di sindrome di Down, con l'impegno volontaristico di alcuni genitori, trovano una occupazione che sarebbe altrimenti impossibile; sono inoltre funzionanti un laboratorio di pelletteria ed uno di rilegatoria nei quali operano altri portatori di handicap;

in un grande complesso di proprietà del comune di Carrara circa 25 anni fa fu costruita una Scuola Speciale, su progetto ANFFAS e con finanziamento del Ministero della Sanità, avente una superficie coperta di circa 2400 mq. distribuiti su tre piani, attualmente utilizzato come sede di Scuola Materna con circa 25/30 alunni frequentanti, mentre attigualmente alla ex-Scuola Speciale esiste una Casa-Famiglia dell'ANFFAS;

L'ANFFAS già dal 1988 richiese al comune di Carrara la disponibilità dell'edificio ex Scuola Speciale, ottenendo parere favorevole; però, a causa della mancanza dei fondi occorrenti per la ristrutturazione di alcuni servizi igienici, la consegna non avvenne mai;

i locali in cui si svolge dal 1978 l'attività della Cooperativa « La Rocca » e dei citati laboratori ANFFAS, di proprietà privata, ma con affitto pagato dalla provincia di Massa Carrara sono stati venduti nel 1991 alla S.r.l. Cave Michelangelo con la clausola della liberazione dei locali da persone o cose; per una curiosa serie di disguidi giudiziari avvenuti nel procedimento, si è arrivati allo sfratto esecutivo, che verrà eseguito, con una celerità degna di una Amministrazione Pubblica che voglia balzare in testa agli standard europei di efficienza, in data 10 marzo 1993, alle ore 9.00 precise;

nonostante appaia evidente la semplicità di uno spostamento delle attività AN-

FFAS in corso di sfratto nei locali ex Scuola Speciale, dove potrebbero concentrarsi anche la sede provinciale dell'ANFFAS stessa e dell'Associazione Culturale Fossonese già ivi operante e si siano subito attivate per risolvere in altro modo il problema praticamente tutte le istituzioni locali come il comune di Carrara, il comune di Massa, la provincia, il Prefetto, il Provveditorato agli Studi, la Curia Arcivescovile, le circoscrizioni 3 e 4, la Consulta Handicappati, la Comunità Montana ecc; hanno anche preso posizione a favore dell'ANFFAS sia numerose associazioni del volontariato locale tra cui l'AVIS, l'ACAT, i Soci Coop. sul territorio, con un encomiabile entusiasmo; è stata anche indetta una sentita assemblea popolare;

pur troppo però, nonostante il problema impegni le istituzioni e le forze sociali da più di un anno, non si è ancora giunti ad una soluzione tra le numerose proposte —:

se conoscano il problema;

se ravvisino, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri interrogati, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di adottare una soluzione accettabile del problema prospettato;

se ravvisino il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri interrogati la necessità di verificare se i loro organi operanti sul territorio abbiano agito con il dovuto spirito costruttivo e finalizzato a trovare una soluzione alla questione ANFFAS. (4-10994)

RISPOSTA. — *Gli elementi conoscitivi trasmessi dalle competenti autorità all'uopo interpellate, in merito alla vicenda descritta, evidenziano quanto segue.*

Alcuni locali della scuola materna statale, già scuola speciale per bambini subnormali, sita in località Fossone-Carrara realizzata in gran parte con contributo statale, fu assegnata all'ANFFAS in data 27 settembre 1988 dall'assessore della pubblica istruzione del comune di Carrara.

Il non sollecito pagamento del canone di locazione dell'immobile occupato dalla Co-

perativa « La Rocca » creata in data 23 gennaio 1978 dall'ANFFAS con l'ausilio dei propri assistiti, da parte dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, ha comportato condanna, da parte del tribunale competente, a seguito di domanda di sfratto presentata dal proprietario, al rilascio dell'immobile occupato e al pagamento di un importo annuo di lire 26.000.000 dal 1° luglio 1988 nonché il rimborso delle spese processuali.

In data 19 dicembre 1990 i suddetti locali sono stati venduti alla Srl « Cave Michelangelo » di Carrara con la clausola della liberazione dei locali da persone e cose a favore di detta società è stato emesso un provvedimento di sfratto da eseguirsi entro il 28 aprile 1994.

L'Amministrazione comunale di Carrara, dopo ripetuti incontri con i rappresentanti dell'ANFFAS, ha approvato un piano di risanamento delle sue proprietà ubicate nelle immediate adiacenze sia della scuola materna di Fossone, sia della Casa Famiglia di Fossone, prevedendo di assegnare allo stesso Ente un'area idonea per la realizzazione di un capannone, ove la Coop. La Rocca potrà trasferire i macchinari per proseguire la sua attività.

La predetta iniziativa della Giunta municipale di Carrara sarà oggetto di discussione nella prossima seduta del consiglio comunale.

Si aggiunge che in data 25 marzo 1991, con deliberazione della giunta municipale di Carrara venne concesso in affitto all'associazione ricreativa culturale fossonese lo spazio ubicato al piano terreno dell'ala ovest del fabbricato comunale della scuola materna di Fossone.

Il Ministro per gli affari sociali:
Contri.

FRANCESCO FERRARI, PERANI e REBECCHI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:*

nei giorni 19 e 20 giugno scorsi, a causa di un forte nubifragio che si è abbattuto in provincia di Brescia nella

zona fra Brescia e Gavardo, si sono avuti notevoli danni alle strutture pubbliche e private per l'alluvione con conseguenti allagamenti nei comuni di: Brescia, Bedizole, Borgosatollo, Botticino, Calcinato, Castenedolo, Gavardo, Ghedi, Lonato, Mazzano, Montichiari, Montirone, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Prevalle e Rezzato;

il prefetto della provincia di Brescia ha convocato i comuni e gli enti pubblici interessati per verificare prioritariamente i danni causati alle strutture pubbliche ed alle attività private, nonché dando incarico agli enti stessi di rilevare i danni causati ai privati dai numerosi allagamenti di abitazioni che hanno interessato una popolazione di circa 500 abitanti;

risulta che alcuni enti hanno già trasmesso agli organi competenti le relazioni sui danni subiti e sulle opere di pronto intervento già realizzate od in fase di esecuzione;

numerose segnalazioni di danni subiti sono pervenute da parte di privati cittadini che chiedono alla pubblica Amministrazione idonei strumenti legislativi per poter finanziare le singole famiglie colpite nuovamente dall'alluvione, che negli ultimi anni si è verificata con cadenza annale;

la situazione idrologica della zona interessata risulta ormai a grave rischio anche per l'incolumità stessa delle persone;

il Servizio provinciale del genio civile di Brescia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese con sede in Lonato (Brescia) hanno elaborato un programma generale per l'esecuzione di opere di pronto intervento e di difesa del suolo per la sistemazione graduale dei corsi d'acqua nelle zone a più alta intensità di rischio, indicando in una apposita relazione trasmessa alle autorità competenti le priorità degli interventi, quali la realizzazione di alcuni scolmatori al fiume Chiese che potrebbero risolvere in via definitiva il continuo verificarsi degli eventi calamitosi sul territorio -;

quali iniziative urgenti ed indifferibili intenda assumere di concerto con il Mini-

stero dei lavori pubblici per evitare il ripetersi dei periodici allagamenti con conseguenti danni alle zone abitate, alle attività pubbliche e private, non disgiunte dal rischio per la pubblica incolumità, nei comuni sopra indicati della provincia di Brescia. (4-04398)

RISPOSTA. — Le provvidenze in favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1991 fino a tutto luglio 1992 sono previste nella legge n. 505 del 23 dicembre 1992.

La suindicata legge ha assegnato alla regione Lombardia uno stanziamento di fondi utilizzabili solo per le avversità dei giorni 1 e 2 giugno 1992.

Si rappresenta, infine, che la realizzazione della « scolmatura » del Naviglio Gavardo-Brescia esula dalla competenza di questo dipartimento, chiamato a fronteggiare esclusivamente situazioni di emergenza.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

FRAGASSI. — Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

a causa dei fenomeni alluvionali dell'ottobre 1992, che hanno interessato quattro regioni italiane, sono stati stanziati dalla legge 498/92, 250 miliardi di lire per rimborsare gli alluvionati danneggiati e per il riassetto idraulico e idrogeologico delle aree interessate;

su diversi quotidiani della Toscana, del 12 marzo 1993, si apprende che nel comune di Poggio a Caiano in provincia di Prato, località completamente danneggiata dai fenomeni sopra descritti, la parte del finanziamento spettante, non è ancora arrivata;

causa del mancato arrivo del finanziamento sarebbe il non invio al Governo dell'elenco dei danni che la regione To-

scana avrebbe dovuto avere già pronto a fine del mese di gennaio;

la regione Toscana, per voce dell'Assessore all'ambiente Eliana Monarca, si è difesa dicendo che quell'elenco non l'avrebbe mai ricevuto;

mentre per l'ennesima volta non si riesce a capire di chi sia la colpa del mancato arrivo dei finanziamenti, i cittadini di Poggio a Caiano hanno raggiunto il limite della sopportazione, per il ripetersi annualmente di tale situazione e, nel corso di una Assemblea pubblica sul problema, soltanto la presenza dei Carabinieri ha limitato lo scontro fisico tra gli stessi e gli Amministratori locali —:

quali provvedimenti intenda prendere al fine di sollecitare la regione Toscana ad inviare con la massima urgenza, l'elenco delle persone colpite e delle attività danneggiate dall'alluvione. (4-12245)

RISPOSTA. — Con legge n. 497 del 23 dicembre 1992 è stato assegnato un contributo straordinario alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite dai fenomeni alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992, per provvedere agli interventi di somma urgenza diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili per evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.

Il contributo complessivo, ammontante a lire 90 miliardi, posto a carico del Fondo della protezione civile, è assegnato ai comuni delle sopracitate regioni purché individuati con provvedimenti della giunta regionale.

La regione Toscana — giunta regionale dipartimento ambiente — con delibera n. 9294/H del 13 aprile 1993 ha identificato i comuni da finanziare, tra i quali è compreso anche Poggio a Caiano.

Questo dipartimento, pertanto, con i decreti n. 1 del 4 gennaio 1993 e n. 460 del 19 luglio 1993 ha completato il finanziamento di lire 75 miliardi spettante alla regione suindicata.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

FRAGASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 1992 il comune di Poggio a Caiano (PO), ed in particolare il suo capoluogo, è stato oggetto di un'alluvione che ha provocato danni rilevantissimi alle attività produttive e alle abitazioni di privati cittadini;

la legge n. 426 del 4 novembre 1992, che stanziava 75 miliardi « per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni d'emergenza », non è stata rispettata, in quanto una buona parte dei finanziamenti è stata distribuita a pioggia, per interventi non attinenti alla stessa alluvione. Ad esempio, sono stati stanziati 186 milioni, spesi per il rifacimento del tetto di Palazzo Vecchio; 19 milioni, per gli infissi dell'archivio di Stato di Firenze; 4 milioni, per la facciata del municipio di Pistoia; 100 milioni, assegnati al comune di Castel San Niccolò, per rifare gli impianti sportivi. Inoltre, sono stati previsti interventi da 1 a 5 milioni, che potevano essere inseriti nei bilanci ordinari dei comuni interessati;

il comune di Poggio a Caiano, il più danneggiato della Toscana, ha avuto solo 280 milioni per un terrapieno di rinforzo all'argine, mentre sul torrente Ombrone, a nord del paese, sono stati spesi ben 4 miliardi e 300 milioni per opere di rinforzo e di ripulitura;

non sono stati previsti stanziamenti per lo sbocco in Arno a sud del torrente Ombrone e per tagliare una naturale strettoia a Ponte di Castelletti (sul confine tra il comune di Signa e quello di Carmignano); pertanto, la massa d'acqua del fiume, liberata a nord, arriverà nella piana di Poggio a Caiano con grande impeto, in maggior quantità e in un tempo inferiore, per cui, non trovando sbocco sufficiente verso l'Arno, per l'autunno prossimo pro-

vocherà una nuova alluvione, presumibilmente più disastrosa della precedente —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di rivolgere un'attenzione particolare a favore di un intervento urgentissimo e rapido, volto alla salvaguardia di Poggio a Caiano, in modo che non debba subire ulteriori danni. (4-12483)

RISPOSTA. — *Con legge n. 497 del 23 dicembre 1992 è stato assegnato un contributo straordinario alle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite dai fenomeni alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 1992, per provvedere agli interventi di somma urgenza diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili per evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza.*

Il contributo complessivo, ammontante a lire 90 miliardi, posto a carico del Fondo della protezione civile, è assegnato ai comuni delle sopracitate regioni purché individuati con provvedimenti della giunta regionale.

La regione Toscana — giunta regionale dipartimento ambiente — con delibera n. 9294/H del 13 aprile 1993 ha identificato i comuni da finanziare, tra i quali è compreso anche Poggio a Caiano.

Questo dipartimento, pertanto, con i decreti n. 1 del 4 gennaio 1993 e n. 460 del 19 luglio 1993 ha completato il finanziamento di lire 75 miliardi spettante alla regione suindicata.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

IANNUZZI, CLEMENTE CARTA, CECERE, IODICE, MANTI, MASTRANZO, PAGANO, POLIZIO, VAIRO, VARRIALE e ALFREDO VITO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso:*

che una delibera del consiglio di amministrazione della RAI, attualmente in regime di prorogatio, ha assegnato alla redazione dei servizi giornalistici della

sede della Campania, una edizione nazionale di un telegiornale; riconoscendo con questo atto l'esistenza di una questione meridionale dell'informazione nel servizio pubblico, all'interno della quale Napoli è chiamata a svolgere un ruolo di capofila delle regioni del sud del paese;

che facendo seguito all'indirizzo del CdA, la direzione aziendale ha deciso di riservare uno spazio di quindici minuti sulla seconda Rete della Rai, alle ore 11 e 30 in onda da Napoli, ma all'interno e sotto la responsabilità e la direzione del TG2, omologando di fatto l'edizione napoletana agli altri appuntamenti quotidiani della testata;

che, per questo nuovo impegno, che si aggiunge ai compiti istituzionali della redazione di Napoli il più volte annunciato potenziamento si è risolto in modeste economie di scala, utilizzando risorse marginali e già in origine insufficienti;

che l'obbligo del servizio pubblico di colmare la frattura che ormai è palese tra il Nord e Sud d'Italia, non può risolversi con la confezione di datati e faraonici spettacoli domenicali, imperniati tra l'altro su di un dualismo falsamente ludico, in realtà dozzinale e superficiale, ma necessita di uno sforzo economico, del recupero di un centro nel quale si annidano aree di inutilizzo e di sostanziale, forzoso disimpegno della forza lavorativa;

che al contrario alla redazione dei servizi giornalistici di Napoli non è stato assegnato alcun capitolo aggiuntivo di spesa per sostenere gli onerosi impegni ordinari e straordinari che una quotidiana e soprattutto credibile informazione sul mezzogiorno e sulla sua complessa realtà sociale, economica e culturale, richiederebbe —:

se risponda al vero che per recuperare la cifra di un miliardo corrispondente al costo della sola scenografia del programma *Domenica In* la Rai è stata costretta a chiudere l'orchestra Scarlatti, da 50 anni patrimonio culturale dell'intera nazione;

se risponda altresì al vero che per realizzare la scenografia del nuovo telegiornale nazionale in onda da Napoli sono stati messi a disposizione appena 15 milioni, mentre per allestire lo studio del telegiornale scientifico di Torino sono stati spesi quasi trecento milioni;

se risponda al vero che per realizzare il telegiornale in onda da Napoli non sia stato previsto un adeguamento congruo del personale giornalistico, dei telecineoperatori e dei supporti di segreteria;

se risponda al vero che si pensa di realizzare un telegiornale nazionale con gli stessi mezzi e gli stessi uomini quotidianamente già impegnati nella produzione di due giornali radio locali, due telegiornali locali, un settimanale locale, uno nazionale e quattro rubriche settimanali sportive, nonché la fornitura di decine di servizi giornalieri e ben nove testate televisive e radiofoniche;

se risponda al vero che nella stessa situazione critica di Napoli si trovano tutte le altre redazioni Rai del Sud impegnate anche loro a fornire servizi per il neonato telegiornale nazionale in onda da Napoli;

quali iniziative concrete, quali finanziamenti, alla luce di una non ancora abrogata normativa a sostegno delle attività economiche nel Sud, il Governo intenda adottare ed in particolare utilizzando i poteri sostitutivi che la legge gli attribuisce in carenza di azione da parte dell'attuale consiglio di amministrazione.

(4-10177)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione della società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che la necessità di procedere ad un ridimensionamento delle orchestre e dei cori risponde alla improcrastinabile esigenza di ridurre i costi di gestione che, per quanto concerne i complessi sinfonico-corali, sono ammontati, nel 1991, a 60 miliardi, dando luogo a modeste entrate, valutate intorno ai 5 miliardi di lire.

Tale processo si inserisce nel quadro di una più generale ristrutturazione produttiva ed editoriale del comparto che consentirà tagli alle spese per circa 150 miliardi; a causa del modesto aumento del gettito di entrate previsto per il 1993 e, quindi, di disponibilità finanziarie, il contenimento della spesa, anche se doloroso, è stato necessario per mantenere la previsione di disavanzo per il corrente anno entro limiti fisiologici.

Da quanto sopra — ha proseguito la RAI — è derivata la decisione aziendale di sciogliere, a partire dal 31 dicembre 1992, i complessi corali di Milano, di Torino e di Roma, l'orchestra da camera di Napoli e l'orchestra ritmica di Milano; l'orchestra da camera di Napoli è confluita in quella di Roma per costituire un unico complesso che svolgerà la propria attività in entrambe le sedi.

Relativamente alla realizzazione dell'edizione napoletana del Tg2 delle ore 11,30, la concessionaria ha comunicato di aver investito, nelle varie strutture, circa 3 miliardi, mentre l'organico dello stesso Tg è stato incrementato con l'inserimento di unità provenienti da altri settori.

La RAI ha precisato, altresì, che la scenografia è stata fornita dal centro di produzione televisiva di Roma e nessun costo, quindi, è stato sostenuto dal centro di produzione di Napoli.

L'organico delle altre redazioni regionali del Sud, ha soggiunto infine la concessionaria, non versa in situazione di stallo; presso le sedi RAI di Cosenza e di Palermo sono state, infatti, di recente, effettuate nuove assunzioni di personale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

INNOCENTI, PIZZINATO, REBECCHI e LARIZZA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 settembre 1992, il Consiglio di Amministrazione della SMI decideva di avviare la procedura volta a far cessare con il prossimo 31 dicembre l'attività produttiva nello stabilimento Europa Metalli — SEDI di Campotizzaro (PT);

la decisione di chiudere l'attività e mettere in vendita il settore militare veniva comunicata alle Organizzazioni Sindacali di fabbrica in modo repentino e privo di qualsiasi confronto di merito;

lo stabilimento attraversa da molto tempo una crisi produttiva con forti perdite occupazionali anche a seguito delle mancate commesse di munizionamento leggero da parte del Ministero della Difesa;

se tale decisione venisse attuata riguarderebbe il licenziamento di ben 180 lavoratori, con pregiudizio per l'equilibrio dell'intero stabilimento che ospita anche produzioni civili e rappresenterebbe un colpo drammatico per la già precaria economia della zona e per i livelli occupazionali di tutta la Montagna Pistoiese —

quali iniziative concrete si intenda assumere tempestivamente per intervenire sulla proprietà dell'impresa impedendo che tali decisioni diventino operative. (4-05663)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. onorevole si fa presente quanto segue.*

Lo stabilimento Europa Metalli — Sedi di Campo Tizzoro (Pistoia) attraversa da alcuni anni una crisi produttiva dovuta alla crescente scarsità di commesse di munizionamento di piccoli e medi calibri da parte del Ministero della difesa, unico committente.

L'azienda è stata costretta a chiedere il trattamento d'integrazione salariale ordinaria per 13 settimane dal 12 luglio 1993, in quanto si erano vanificati gli impegni as-

sunti durante un incontro svoltosi presso il Ministero della difesa in data 23 febbraio ultimo scorso.

In tale occasione era stata presentata una proposta di rilancio dello stabilimento di Campo Tizzoro per una ripresa dell'attività produttiva nel corso del corrente anno e, soprattutto, per porre le premesse di continuità anche negli anni successivi.

Il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria si è reso necessario in quanto l'azienda non poteva procedere alla composizione dei componenti delle cartucce perché, in assenza di contratti sottoscritti, i capitoli militari impediscono di predisporre i collaudi della produzione realizzata. Si aggiunga, inoltre, l'impossibilità dell'amministrazione militare di poter acquistare, sia pure a titolo di fornitura di magazzino, le cartucce già prodotte.

A seguito di ripetute sollecitazioni della Direzione aziendale il Ministero della difesa ha accettato la proposta dell'azienda di farsi carico, in attesa della formalizzazione dei contratti, dei costi relativi alla effettuazione dei collaudi.

Detta soluzione ha consentito la cessazione del ricorso alla cassa integrazione guadagni il 18 settembre ultimo scorso, con un anticipo di 5 settimane rispetto ai tempi programmati, a testimonianza dell'intento assunto dalla predetta azienda di voler salvaguardare i livelli occupazionali compatibilmente con le proprie risorse economiche.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

ANGELO LAURICELLA e MONELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con la risoluzione n. 8/1244 del Ministero delle finanze in data 8 gennaio 1993 ha equiparato l'utilizzazione dei giovani ex articolo 23, legge n. 67 del 1988, per gli elementi che sussistono, al lavoro autonomo, da inquadrare nella particolare configurazione della collaborazione coordinata e continuativa, e quindi da assoggettare di conseguenza alla ritenuta del 18 per cento;

tale provvedimento è fortemente iniquo e non sostenuto da effettivi elementi probanti, in quanto il Ministero del lavoro con la circolare n. 30/90 aveva già disciplinato con chiarezza estrema la natura fiscale dell'indennità stessa. La circolare, ripresa da quelle assessoriali siciliane e, come tale, portata a conoscenza degli Uffici competenti e dei giovani, al paragrafo intitolato « dichiarazione ai fini fiscali » recita nella parte riservata ai giovani « ... Per quanto riguarda le indennità corrisposte ai giovani utilizzati per la realizzazione delle attività di utilità collettiva, l'articolo 23 precisa come è noto che l'utilizzazione in parola non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e che l'indennità oraria da corrispondere ai giovani disoccupati sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante. Si ritiene pertanto che l'indennità oraria corrisposta ai sensi dell'articolo 23 sia equiparabile ed abbia la medesima natura giuridica di quella di disoccupazione. Pertanto, non essendo tale ultima indennità soggetta di regola a ritenuta d'acconto e a imposta sul reddito delle persone fisiche, non è conseguentemente necessario comunicare ai soggetti percipienti, alla fine di ogni anno solare, l'importo delle somme loro erogate per l'attività svolta nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva »;

da quanto sopra esposto si evince che la disposizione adottata dal Ministero delle finanze contrasta con quanto emanato a suo tempo dal Ministero del lavoro ed è fortemente vessatorio per i giovani la cui indennità mensile di lire 480 mila verrebbe decurtata di ben 96 mila lire;

inoltre si fa rilevare che i progetti ex articolo 23 avviati con la finanziaria 67/88 in tutte le regioni meridionali si sono conclusi, quindi al momento non esistono progetti di utilità collettiva e giovani impegnati in essi;

l'unica regione dove tali progetti hanno continuato ad operare attraverso un provvedimento di proroga emanato dall'Assemblea regionale è la Sicilia;

sarebbero quindi solo i giovani siciliani ad essere penalizzati; giovani disoccupati per i quali le 480 mila lire mensili rappresentano un necessario sostegno al reddito in una regione segnata da forte disoccupazione e con situazioni di crisi produttive che investono l'intero territorio siciliano —:

se il Ministro delle finanze non intenda annullare la disposizione di cui in premessa così gravosa e penalizzante per i giovani siciliani impegnati in Sicilia in progetti ex articolo 23. (4-12714)

RISPOSTA. — In ordine al trattamento tributario della indennità corrisposta ai giovani disoccupati, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si osserva che l'orientamento espresso da questo Ministero con la risoluzione n. 8/1224 dell'8 gennaio 1993 trova legittimità e fondamento nella disposizione di cui al comma 7 dello stesso articolo 23. Detta norma, infatti, stabilisce espressamente che la utilizzazione dei predetti giovani « non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale ». Ciò posto ed attesa la sussistenza di tutti gli elementi del rapporto di lavoro autonomo (retribuzione periodica prestabilita, assenza del vincolo di subordinazione, rapporto unitario e continuativo senza impiego di propri mezzi organizzati) nella fattispecie in esame è, pertanto, ravvisabile un tipico rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Conseguentemente questa amministrazione, pur ritenendo pienamente condivisibili le ragioni economico-sociali rappresentate dalle SS.VV. onorevoli, allo stato attuale della normativa, non può che ribadire l'assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche della indennità in questione, quale reddito di lavoro autonomo. Né, a tal fine, assume rilevanza la circostanza che « essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante » in quanto tale disposizione appare finalizzata unicamente ad escludere il cumulo delle indennità in capo ad un unico beneficiario.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

MARENCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella RAI - Radiotelevisione italiana si evidenziano sempre più decenni di cattiva gestione del personale e delle strutture, nonché una lottizzazione partitocratica dissennata, che incide anche sulla qualità del « prodotto » ed in particolare dell'informazione;

la logica « spartitoria » cioè non professionale, che sovrintende alla vita della RAI, crea al suo interno difficoltà nella programmazione e palesi squilibri operativi;

tale « clima » si riverbera sull'insieme dell'ente radiotelevisivo, sia a livello centrale che nelle varie sedi periferiche;

la sede genovese della RAI non è immune da tali problemi;

il telegiornale regionale ligure risulta da circa un anno diretto da Roberto Amen, trasferito nel capoluogo ligure da Roma per assumere tale incarico;

Roberto Amen risulterebbe intenzionato a lasciare tale incarico per evidenti incompatibilità professionali e/o personali;

risultano all'interrogante alcuni nomi, di giornalisti di area socialista, che dovrebbero ridisegnare l'organigramma della testata ligure —:

quali criteri orientino le scelte della dirigenza radiotelevisiva per la nomina di responsabili delle diverse testate giornalistiche;

se non si reputi opportuno, per evidenti motivi di funzionalità, selezionare con più attenzione i movimenti interni alla RAI;

che tipo di controlli sulla produzione e sulla professionalità dei servizi radiotelevisivi vengano compiuti, al fine di elevarne la qualità e meglio rispondere alle domande dell'utenza. (4-06592)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI*

rientrano nella competenza del consiglio di amministrazione di detta società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto il predetto organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dalla S.V. onorevole, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale, nel premettere che la genericità delle affermazioni contenute nell'atto in esame non consente di fornire riscontro specifico, ha precisato che i direttori responsabili delle testate giornalistiche sono nominati dal Consiglio di amministrazione della società su proposta del direttore generale che esamina le varie candidature interne ed esterne alla concessionaria.

La nomina dei capi delle redazioni regionali viene, invece, deliberata dalla direzione generale su proposta del direttore della testata regionale in base al curriculum professionale ed alla specifica professionalità posseduta dai candidati.

In particolare, il dottor Roberto Amen, ha continuato la concessionaria, è stato responsabile della redazione ligure dal 10 giugno 1991 al 25 novembre 1992, data in cui ha fatto rientro al Tg2, testata di provenienza, per curare l'edizione 1993 di « Pegaso ». Il posto di capo redattore è stato attribuito, con pari decorrenza, a Luigi Onesto, già capo servizio presso la redazione ligure dal 1° dicembre 1987 e con anzianità aziendale dal 1° gennaio 1980.

La RAI ha sottolineato di essersi sempre ispirata, nel decidere i movimenti del personale, a criteri di massima trasparenza ed all'esigenza di ottimizzare le risorse aziendali garantendo la migliore funzionalità delle strutture.

I responsabili delle redazioni regionali, ha concluso la RAI, dal canto loro curano la produzione dei servizi radiofonici e televisivi con la massima professionalità e con l'obiettivo di garantire la migliore qualità delle trasmissioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MARENCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risultano spedite direttamente a casa di utenti migliaia di carte di credito telefoniche, emesse dalla Sip senza che gli utenti ne abbiano fatto richiesta;

il semplice uso della carta di credito, anche per una volta sola, verrebbe a configurarsi come tacita accettazione della « proposta di contratto » formulata dalla Sip;

mentre la Sip utilizza per la spedizione raccomandata con ricevuta di ritorno, l'utente deve provvedere alla restituzione con busta preaffrancata, con il conseguente rischio — della mancata restituzione e dunque della tacita accettazione del contratto — che grava tutto e solo sulle spalle dell'utente;

la mancata restituzione provoca la imputazione di un canone bimestrale di lire duemila —;

con quali criteri siano state spedite la carte di credito telefoniche Sip;

se non si reputi necessario intervenire al fine di evitare da parte di una azienda di Stato forme di pubblicità ingannevoli, in quanto non consentono all'utente di discriminare con precisione il limite superato il quale dalla semplice pubblicità si passa al contratto. (4-06824)

RISPOSTA. — *Al riguardo la Concessionaria SIP, appositamente interpellata, ha fatto presente che l'offerta della carta di credito telefonica è una operazione commerciale basata su un modello di marketing largamente utilizzato in Italia ed all'estero, finalizzata a promuovere la conoscenza e la diffusione di un mezzo moderno e comodo di accesso al servizio telefonico pubblico che, oltre ad evitare all'utente il fastidioso approvvigionamento di gettoni o schede prepagate, riduce l'entità dei danni subiti dalla Concessionaria a causa dei furti e degli atti vandalici in continuo aumento a danno delle cabine telefoniche.*

Ai potenziali utenti, selezionati tra i maggiori utilizzatori dei servizi di telecomunicazioni (bolletta superiore a L. 300.000 bimestrali), ha precisato la SIP, è stata inviata una lettera di offerta con presentazione della « carta »; contestualmente è stato rivolto l'invito ad utilizzare la carta qualora si volesse aderire al contratto ovvero a restituirla, in caso di non adesione, mediante busta preaffrancata acclusa.

Unitamente alla carta di credito telefonica ed al « personal identification number » — PIN — sono stati inviati ai potenziali clienti anche una busta preaffrancata da utilizzare per la restituzione della carta in caso di non adesione e due falders: la « Guida all'uso della carta di credito telefonica » ed il « Regolamento per la concessione e l'uso della carta di credito telefonica ».

Con la bolletta telefonica successiva alla spedizione del plico, ha precisato la Concessionaria, è stata fornita all'utenza una ulteriore comunicazione che precisava che l'addebito del canone relativo alla carta di credito telefonica recapitata (L. 1.000 mensili) sarebbe stato operato con la futura bolletta.

Si informava, altresì, che, qualora non si desiderasse aderire, occorreva restituire la carta o contattare il « numero verde » 1678/65165.

Il citato numero verde è stato attivato, infatti, sia per fornire adeguati chiarimenti in merito al nuovo servizio che per facilitare la comunicazione del rifiuto all'iniziativa proposta.

Purtroppo, ha soggiunto infine la SIP, si sono verificati casi in cui, per involontari disguidi, è stato addebitato il canone relativo alla carta di credito telefonica, pur non essendo questa stata utilizzata.

La SIP ha assicurato, comunque, di aver impartito disposizioni alle proprie filiali affinché provvedano al rimborso degli importi erroneamente addebitati ai clienti qualora questi presentino reclamo ed attivino, per il futuro, il servizio in questione esclusivamente su esplicita richiesta del cliente interessato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MARENCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è stata già presentata dal sottoscritto interrogazione, in data 21 ottobre 1992, a proposito delle assunzioni lottizzate presso la sede RAI di Genova;

in questi giorni, presso la stessa sede RAI, vengono segnalate assunzioni di giornalisti, « pilotate » dalle aree politiche di appartenenza;

in particolare — come anticipato alla stampa dal sindacalista USIGRAI Roberto Collini — risulta che stanno per entrare in forza presso la sede RAI di Genova due neo assunti Elio Felice e Teresa Tacchella, per i quali si è parlato in modo palese di « lottizzazione » —:

con quali criteri vengono effettuate le assunzioni presso la sede RAI di Genova;

se esista un rapporto tra assunzioni RAI di Genova e rappresentanza parlamentare;

quali iniziative si intenda prendere al fine di garantire la trasparenza nelle assunzioni e nei trasferimenti del personale della RAI genovese. (4-09127)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione della Società.*

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha fatto presente che, come precisato nella risposta fornita in data 24 giugno 1993 alla interrogazione n. 4-02533 del 24 giugno 1992 (pubblicata nell'Allegato B del 5 luglio 1993), le assunzioni di personale giornalistico vengono effettuate secondo i criteri usuali concordati in sede contrattuale per il recluta-

mento di personale giornalistico, dando la priorità alle candidature di praticanti vincitori di selezioni, di precari, di professionisti e di esperti qualificati.

La signora Teresa Tacchella, giornalista professionista disoccupata, ed il signor Elio Felice, giornalista pubblicista, erano già stati utilizzati, con contratti a tempo determinato, presso la redazione di Genova e pertanto la loro posizione, in presenza di due posti d'organico disponibili, è stata considerata positivamente dall'Azienda.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MARONI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giovane Andrea Cortellezzi di Tradate (Varese) è stato rapito oltre tre anni fa e da allora è nelle mani dei rapitori;

nessuna notizia si ha del rapito da ormai molti mesi, dopo che Andrea è stato fatto oggetto di gravi maltrattamenti e di un'orrenda mutilazione corporale;

la coscienza civile del popolo del Nord richiede un pressante e rinnovato impegno delle forze dell'ordine e della magistratura nel tentativo di sottrarre il giovane Cortellezzi dalle mani dei suoi rapitori per restituirlo finalmente agli affetti della famiglia —:

quale sia lo stato attuale delle indagini circa il citato rapimento;

quale previsione facciano i Ministri competenti circa la possibilità di un esito felice della vicenda;

quali provvedimenti intendano prendere i Ministri medesimi per affrontare in modo più efficace la vicenda del giovane Cortellezzi. (4-03648)

RISPOSTA. — *Il sequestro di Andrea Cortellezzi, avvenuto il 17 febbraio 1989, è uno di quei fatti che, per drammaticità e gravità di svolgimento, ferisce la coscienza dell'intera comunità nazionale.*

Sono coinvolti nella vicenda valori universali come la pietà, il rispetto della vita umana, la dignità dell'uomo ancor prima che del cittadino, la cui offesa getta una macchia sulla civiltà di tutto il popolo italiano.

Tuttavia, nonostante il massimo impegno profuso nelle indagini dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato — impegno tra l'altro mai venuto meno — appare sempre più difficile il raggiungimento di un risultato positivo.

Soprattutto ove si consideri che dal 25 agosto 1989 — pochi mesi dopo il delitto — nessuna notizia, né telefonica né epistolare, è pervenuta da parte della vittima e dei sequestratori.

Assicuro, comunque, la S.V. onorevole che non verrà tralasciata alcuna iniziativa per giungere ad una conclusione della vicenda.

Il Ministro dell'interno: Mancino.

MARONI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il giorno 7 novembre 1992 il segretario nazionale della democrazia cristiana, onorevole Martinazzoli, si è recato a Varese per tenere un comizio;

la RAI ha inviato quattro troupes al seguito di Martinazzoli (*Telegiornale Uno*, *Telegiornale Due*, *Telegiornale Tre*, *Telegiornale Tre Lombardia*) con almeno quattro giornalisti, effettuando poi quattro collegamenti in diretta dalla sala del comizio, oltre ad altrettanti servizi giornalistici registrati;

la modesta rilevanza dell'avvenimento non giustifica in alcun modo tale dispiegamento di forze;

avvenimenti politici di maggior importanza, tenutisi nella stessa giornata, non hanno ricevuto al contrario alcuna attenzione da parte della RAI (ad esempio il congresso nazionale della Liga veneta, a cui ha peraltro partecipato il segretario

federale della Lega nord, onorevole Umberto Bossi, « pari grado » dell'onorevole Martinazzoli);

il commento dell'inviato del *Telegiornale Uno* a parere dell'interrogante si è distinto ancora una volta per falsità e tendenziosità, avendo addirittura attribuito all'onorevole Martinazzoli giudizi molto pesanti sulla Lega nord che il segretario della DC non ha mai pronunciato (ne sono testimoni le testimonianze degli altri giornalisti presenti ed i resoconti di stampa apparsi sui quotidiani il giorno seguente) —:

se risulti quali siano i criteri che hanno indotto i vertici della RAI a decidere di dare tanto risalto al comizio di Martinazzoli e nessuno invece al congresso nazionale della Liga veneta;

quanto sia costata alla RAI la trasferta varesina delle quattro troupes dei telegiornali;

quale atteggiamento intenda tenere la RAI relativamente alla imminente campagna elettorale di Varese, Monza ed altri comuni del nord, in modo da garantire la correttezza di informazione a tutti i partecipanti alla competizione elettorale;

quali passi intenda compiere il ministro competente per impedire che un qualsivoglia giornalista, in spregio e violazione di ogni dovere deontologico, possa impunemente inventare e diffondere notizie e commenti del tutto falsi ed arbitrari sulla Lega nord solo perché egli non ne condivide il programma politico. (4-07378)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V., non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito che le troupes dei Telegiornali erano presenti a Varese, il 7 novembre scorso, non solo per seguire lo specifico avvenimento ricordato dalla S.V. onorevole; lo stesso giorno erano, infatti, presenti a Varese l'onorevole Leoluca Orlando e il Giudice Caponnetto, mentre il giorno successivo, oltre alla presenza nella città dell'onorevole Ayala e del Ministro Jervolino, che partecipava ad un dibattito sulla droga, si tenevano le elezioni primarie della DC di detta città, che costituivano una indubbia novità e come tale erano, ad avviso della Concessionaria, da evidenziare.

Quanto ai costi delle troupes, la RAI ha reso noto che il TG1 ed il TG3 hanno impiegato un giornalista ed una troupe leggera ciascuno, provenienti da Roma, mentre il TG2 ed il TGR hanno impiegato una sola troupe leggera (in pool) con un solo giornalista proveniente da Milano.

Le quattro testate per effettuare trasmissioni in diretta hanno fruito in loco di un pullman RAI attrezzato, proveniente da Roma, con disponibilità di una stazione satellite noleggiata da Telespazio e di un montatore con relativa attrezzatura di montaggio « a terra » proveniente da Milano.

La Concessionaria ha precisato che i costi sostenuti dalle quattro testate per le diarie e le trasferte del personale, le spese per il carburante e per i pedaggi autostradali degli automezzi, le spese varie per la produzione e per il noleggio della stazione satellite possono così suddividersi:

TG1: lire 4.500.000 circa;

TG2 lire 4.500.000 circa;

TG2 e TGR: lire 2.000.000 circa ciascuno.

Totale lire 13.000.00 circa.

La RAI ha infine sottolineato di ritenere di aver dato un'estesa e corretta informazione della campagna elettorale tant'è che, a conclusione della stessa, il TG1 delle ore 20.00 (15 dicembre u.s.) ha riportato un'ampia dichiarazione dell'onorevole Bossi — a commento del risultato elettorale favorevole alla Lega Nord — con precedenza rispetto alle dichiarazioni di tutti gli altri esponenti politici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MARONI, BOSSI e MARCO SARTORI.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 1° e 2 giugno 1992 un violento nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Varese, causando danni ingentissimi alle infrastrutture, a numerose aziende ed a case di privati cittadini;

nel mese di dicembre dello scorso anno il Parlamento ha approvato la legge n. 505 del 1992 che stanZIA fondi per le zone colpite dalle avversità atmosferiche sopra ricordate;

l'articolo 1, comma 4, della citata legge consente alle regioni colpite, sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati, di elaborare un programma di interventi urgenti secondo criteri di priorità che prevedono, al secondo posto, la concessione di contributi per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini; tale programma deve essere sottoposto al Dipartimento della protezione civile affinché lo stesso esprima (sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente) una valutazione obbligatoria;

l'articolo 3, comma 1, della citata legge prevede altresì l'estensione alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della

pesca (i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche più volte citate) delle provvidenze di carattere economico-finanziario stabilite dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, previa comunque individuazione di soggetti danneggiati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'industria e del tesoro;

a tutt'oggi risulta che i Ministeri competenti non abbiano ancora provveduto alla conclusione dell'iter burocratico necessario per consentire l'applicazione piena della legge n. 505 del 1992;

tale inadempienza degli organi ministeriali preposti ha di fatto impedito, a distanza di un anno esatto, l'applicazione della legge citata nonché l'erogazione dei contributi previsti dalla legge stessa, con grave e crescente danno ai soggetti colpiti dall'alluvione —:

quali siano i motivi che stanno causando tanto grave ritardo da parte dei vari Ministeri indicati nella presente interrogazione;

quale sia la situazione complessiva dei progetti di intervento urgente predisposti dalla regione Lombardia ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 505 del 1992;

quale sia l'ammontare complessivo dei danni segnalati dalla prefettura di Varese a infrastrutture, enti locali, aziende di qualsiasi tipo, abitazioni private e cose di privati;

se non intendano la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro dell'interno attivarsi senza indugio perché si addivenga ad una veloce (ancorché ritardata) applicazione della legge citata.

(4-14800)

RISPOSTA. — *Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 505 prevede che le regioni indicate nel comma 1 — Sicilia, Toscana, Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia — anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni degli schemi previsionali programmatici di cui*

all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, debbono elaborare un programma di interventi urgenti secondo criteri stabiliti con il seguente ordine di priorità:

a) *eliminazione delle situazioni di pericolo;*

b) *contributi spettanti per la riparazione dei danni subiti dalle abitazioni private e dalle case di privati cittadini;*

c) *riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;*

d) *rimessa in pristino ed esecuzione delle altre opere ed infrastrutture.*

La regione Lombardia in relazione a tali criteri ha disposto la seguente ripartizione:

a1) *Eliminazione delle situazioni di pericolo: lire 16.235.000.000;*

a2) *Eliminazione delle situazioni di pericolo (Opere realizzate dagli enti locali in fase di emergenza): lire 2.317.323.243.*

Totale a): lire 18.552.323.243.

b) *Concessione di contributi per privati: lire 35.020.971.000;*

c) *riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali: lire 21.629.800.000;*

d) *rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere: lire 12.762.800.000.*

Totale: lire 87.965.894.243.

Quanto al secondo punto della interrogazione, si precisa che l'ammontare complessivo dei danni segnalati dalla prefettura di Varese è il seguente:

per le imprese: lire 187.245.346.820;

per i comuni: lire 124.994.311.345;

per i privati: lire 383.828.080.

Si fa, inoltre, presente che a valere sul comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 505 sono complessivamente disponibili lire 136.000.000.000 a fronte di un ammontare complessivo segnalato dalle sei regioni inte-

ressate pari a lire 1.195.270.349.243 e quindi di gran lunga esuberante rispetto alle disponibilità di legge.

A tale proposito, il dipartimento ha reputato opportuno dover fissare criteri obiettivi per la ripartizione dei fondi e si è attivato convocando apposite riunioni con i rappresentanti dei Ministeri interessati (Ambiente e Lavori Pubblici) e investendo della questione anche la Direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno per disporre di parametri certi di valutazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

MATTEOLI. — Ai Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

nel centro turistico di Castiglioncello nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno), a picco sul mare, nel mezzo di una bellissima pineta, trovasi una costruzione denominata « Villa Celestina », di proprietà del Ministero delle finanze, da anni recintata perché cadente e pericolosa;

il comune di Rosignano Marittimo ha da tempo presentato varie proposte per poter utilizzare l'immobile, per ristrutturarlo onde evitare che in un centro balneare continui a fare « bella » mostra una tale bruttura;

il comune di Rosignano Marittimo presentò una prima proposta di massima per l'acquisto di « Villa Celestina » con delibera n. 196 nel lontano 31 luglio 1973;

dal 1973 ad oggi le varie amministrazioni che si sono succedute al comune di Rosignano Marittimo hanno portato all'approvazione del consiglio comunale ben dodici delibere;

il carteggio tra il comune di Rosignano Marittimo, il Ministero delle finanze, l'UTE (Ufficio Tecnico Erariale), la prefettura di Livorno, in questi venti anni, ha riempito un intero archivio tanto che il « caso » potrebbe essere portato ad esem-

pio per dimostrare come non dovrebbe funzionare la burocrazia in Italia —:

quali siano i motivi che hanno determinato tale incredibile e vergognoso ritardo;

se non intendano intervenire per aclarare se vi sono responsabilità di ordine civile o penale per il fatto che una proprietà dello Stato (Ministero delle finanze) sia stata lasciata all'incuria, al degrado al punto che il reale valore si è praticamente ridotto al solo valore del terreno;

se non intendano finalmente decidere se ricostruire il bene, se concederlo in concessione pluriennale al comune di Rosignano Marittimo con l'obbligo della restituzione, se cederlo a privati o al comune stesso, o quant'altro pur di evitare che l'immagine di Castiglioncello sia deturpata dalla presenza di un palazzo ridotto a macerie. (4-13843)

RISPOSTA. — In relazione alla problematica sollevata dalla SV onorevole, occorre innanzitutto premettere che la richiesta di acquisto da parte del comune di Rosignano Marittimo dell'immobile denominato « Villa Celestina », sito nel medesimo comune, non ha avuto esito positivo in quanto il valore venale dell'immobile stesso risulta essere superiore al limite oltre il quale le norme vigenti in materia non consentono la vendita a trattativa privata di immobili demaniali.

Risulta, tuttavia, che il medesimo comune di Rosignano, con istanza del 25 giugno 1992, ha chiesto di ottenere in concessione trentennale il predetto immobile, ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390, allo scopo di destinarlo a sede dell'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri.

Tenuto conto che tale finalità rientra nei compiti istituzionali del suindicato comune, l'Amministrazione finanziaria sta già esaminando la possibilità di assentire la concessione del bene in questione a favore del suddetto ente.

A tal fine la competente Direzione centrale del demanio ha comunicato di aver dato incarico, con nota n. 84158 dell'11 giugno 1993, all'Intendenza di finanza di

Livorno ad avviare e concludere, con la dovuta urgenza, la relativa istruttoria. Con la medesima nota è stato altresì richiesto al predetto organo periferico di interessare il competente ufficio tecnico erariale al fine di accertare la necessità di eventuali opere di ripristino o di restauro dell'immobile demaniale, che dovranno essere eseguite a cura del concessionario.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

MATTEOLI. — Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e della marina mercantile. — Per sapere — premesso che:

in virtù del decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1987 sono stati effettuati lavori per la difesa dell'abitato di Cecina Mare (LI) per evitare danni da mareggiate;

a completamento dei lavori occorre costruire un'altra diga soffolta con materiale più consistente della precedente perché deve essere costruita più a largo;

poiché tutte le somme stanziare non furono spese è stato presentato il progetto;

il progetto di completamento dei lavori per Cecina Mare è stato approvato e che il Ministro Capria, in carica all'epoca, ha provveduto a redigere il decreto per effettuare lo storno della somma necessaria pari a lire 964 milioni 834 mila —:

se sia vero che non è stata ancora indetta la gara di appalto perché non è chiaro chi deve firmare il contratto tutto ciò in conseguenza del fatto che stanno smobilitando l'ufficio della Protezione civile di Napoli che si occupava delle opere marittime;

se intendano intervenire per risolvere un assurdo ritardo burocratico che rischia di vanificare tutto il lavoro già fatto.

(4-15893)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge n. 120 del 27 marzo 1987 sono stati finanziati, con appositi contratti e per un ammontare complessivo di circa lire 2.248.700.480, i lavori

per la difesa del litorale di Cecina Mare (LI), eroso dalle mareggiate del gennaio 1987.

Successivamente, in data 12 aprile 1991, l'Ufficio del Genio civile per le OO.MM di Roma ha trasmesso un nuovo progetto di lavori integrativi sul quale il Comitato tecnico consultivo di cui al decreto ministeriale n. 148 del 14 febbraio 1992, ha espresso parere favorevole, approvandolo per l'importo complessivo di lire 964.834.000.

Con decreto ministeriale n. 657 del 26 giugno 1992 è stata effettuata una nuova distribuzione delle somme ancora disponibili per consentire ad alcuni progetti, tra cui quello di Cecina, di disporre del finanziamento necessario.

Contemporaneamente, il contratto di locazione dell'Ufficio OO.PP di Napoli è stato disdettato e l'ufficio stesso è stato coinvolto nelle attività necessarie per il trasferimento in altri locali (trasloco, stipula contratti SIP, ENEL, eccetera).

Nonostante ciò, il Dipartimento ha iniziato l'istruttoria per la stipula degli atti aggiuntivi scaturenti dall'approvazione da parte del predetto Comitato tecnico consultivo di perizie di variante di lavori in corso. Per quanto riguarda invece i nuovi progetti approvati dal Comitato (tra cui quello di Cecina), per i quali sarebbe necessario indire apposita gara, l'orientamento di questo Dipartimento è nel senso di demandare l'appalto all'ente autore del progetto (Genio civile per le OO.MM) riservando al Dipartimento solo l'attività di vigilanza, nomina collaudatori e pagamenti dei certificati.

A tale proposito si informa che è in corso la relativa attività istruttoria.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

MEO ZILIO, MICHIELON e PADOVAN.
— Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la ricezione dei tre programmi televisivi nazionali nella zona della Val Lapisina (territorio a nord di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso) è sempre stata

molto difficile; attualmente circa un centinaio di utenti lamentano la assoluta mancanza dei suddetti tre canali;

tale situazione si è aggravata negli ultimi mesi per la costruzione del nuovo tratto autostradale Vittorio Veneto-Ponte Delle Alpi, che ulteriormente ha ostacolato la ricezione del segnale televisivo;

si ritiene inoltre che, con il canone alla televisione l'utente, in questo caso, viene obbligatoriamente a pagare un servizio non concesso e in pratica inesistente —

se al Ministro risulti confermato quanto sopra e quali iniziative intenda assumere per garantire agli utenti il diritto di poter usufruire del servizio sopra citato.
(4-11003)

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno premettere che il servizio di diffusione dei programmi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quella segnalata dalla S.V. onorevole, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero che alla Concessionaria, entrambi impegnati al massimo per migliorare, ovunque occorra, il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

Per quanto attiene la località Fais Borgo Livi, che conta circa 100 abitanti, la concessionaria ha confermato che la struttura del sistema trasmittente del ripetitore installato in Val Lapisina non consente la corretta ricezione dei segnali della 2ª e 3ª rete RAI; per circa il 20 per cento di tale popolazione il problema risulta inoltre aggravato dalla recente costruzione di un tratto autostradale sopraelevato.

La Concessionaria ha fatto presente che entro il corrente anno i sistemi di antenna TV2 e TV3 del ripetitore di Valle Lapisina verranno dotati di nuovi pannelli radianti che garantiranno anche nella località in questione una buona ricezione dei segnali.

Per quanto riguarda i pochi utenti che rimarranno comunque soggetti all'effetto schermo del manufatto autostradale, la Concessionaria ha dichiarato che avrà cura di far eseguire delle visite tecniche personalizzate, in modo da fornire, caso per caso, i suggerimenti più idonei da adottare per ricevere al meglio i segnali televisivi.

Relativamente, infine, al canone di abbonamento si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei segnali che possono essere captati.

Tale normativa è stata, tra l'altro, dichiarata legittima con sentenza della Corte costituzionale del 12 maggio 1988, n. 535, che ha riconosciuto al canone la natura sostanziale d'imposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

MONELLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il Direttore dell'Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione ha inviato un fonogramma a codesto Ministero — Direzione Generale Previdenza e assistenza sociale Div. VI, in data 20 luglio 1992, in merito all'applicabilità delle norme di cui all'articolo 21 della legge 223/91;

tale norma dispone che ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, che in conseguenza di tali eventi siano rimasti privi di occupazione è riconosciuto, ai fini previdenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro

prestate, il numero di giornate necessario al raggiungimento delle giornate riconosciute nell'anno precedente;

il territorio di vari comuni della provincia di Ragusa è stato dichiarato nel 1992 in parte colpito da avversità atmosferiche e pertanto, a giudizio dell'interrogante, dovrebbero applicarsi ai lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici le provvidenze dell'articolo 21 della legge 223/91 —:

a) se abbia risposto al fonogramma dell'UPLMO di Ragusa prot. 11608/933 del 20 luglio 1992;

b) per quale motivo numerosi lavoratori, pur rientrando nella fattispecie della legge, come ad esempio quelli del comune di Acate, per quanto è a conoscenza dell'interrogante, non abbiano finora potuto godere di queste provvidenze. (4-12537)

RISPOSTA. — *In risposta all'interrogazione presentata dalla SV si comunica che il Ministero, con nota del 7 gennaio 1993, ha fornito risposta al quesito formulato dall'Ufficio del lavoro di Ragusa esprimendo parere favorevole all'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 anche nei confronti dei lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni il cui territorio sia stato solo in parte o anche marginalmente colpito da eccezionali calamità o avversità atmosferiche e che, in conseguenza di tali eventi, siano rimasti privi di occupazione.*

Infatti, mentre la concessione dei benefici previsti in altre norme per le aziende può essere limitata a quelle situate nel più ristretto ambito territoriale dichiarato calamitato, per i lavoratori tale criterio non può essere utilizzato.

Da un lato va considerato che non sarebbe possibile la individuazione materiale di un più ristretto numero di beneficiari in quanto non è previsto dalle norme vigenti un livello subcomunale di disaggregazione degli elenchi nominativi.

D'altro lato non sembrerebbe equo restringere — sia pure ai soli fini della concessione del beneficio in questione — il campo del mercato del lavoro, il cui livello di base

è circoscrizionale, al di sotto del limite del territorio dei singoli comuni.

A seguito di tale pronuncia sono state impartite dall'UPLMO di Ragusa le opportune disposizioni per attivare le procedure che consentano ai lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici dal 1991, e che abbiano presentato in tale anno almeno 15 giornate di lavoro prestate, il numero delle giornate necessario al raggiungimento di quelle riconosciute nell'anno precedente (1990).

I relativi elenchi suppletivi sono stati già predisposti dalla sezione di collocamento di Acate approvati dallo SCAU e pubblicati all'Albo pretorio del comune.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

OSTINELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se corrisponda al vero, la notizia che in ossequio all'articolo 31 del decreto-legge 3293 n. 29, l'amministrazione autonoma degli archivi notarili avrebbe intenzione di sopprimere dall'organico dell'archivio notarile distrettuale di Como e Lecco la funzione dirigenziale. Ciò comporterebbe la riduzione da tre a due i componenti effettivi in servizio presso tale archivio con prevedibile paralisi dell'attività. Ai sensi dell'articolo 31 lettera B del decreto-legge 1993 n. 29 è stata ventilata la concreta possibilità della eliminazione della sede dirigenziale di Como assieme ad altre tre sedi nel resto del paese. Tale evenienza non farebbe che peggiorare l'attuale disagiata situazione confermando — quale che sia il criterio di scelta utilizzato — un ulteriore declassamento dell'intero distretto notarile a favore di altre realtà non certo paragonabili, per mole e tipo di attività notarile a quella delle province di Como e Lecco. (4-17197)

RISPOSTA. — *L'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, prevede, in sede di prima applicazione, che le amministrazioni procedano, fra*

l'altro, alla « formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento ».

Pertanto l'amministrazione degli Archivi Notarili dovrà conseguentemente ridurre la dotazione organica del personale dirigenziale.

Si assicura, comunque, che la rideterminazione degli uffici dirigenziali verrà effettuata dopo aver attentamente valutato il carico di lavoro degli archivi notarili interessati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

PARIGI. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il gasolio per riscaldamento ai cittadini italiani costa lire 1.105,00 al litro, franco destino e per pagamento alla consegna —:

quali siano le ragioni per cui i dipendenti delle Forze armate USA, operanti in Italia, e i loro familiari, pagano la stessa merce, fornita da concessionari italiani, a lire 302,95 al litro, cioè senza aggravio di imposta di fabbricazione (lire 625,62) e di IVA (lire 176,43). (4-05215)

RISPOSTA. — *In virtù di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 19 marzo 1973, n. 32, i prodotti petroliferi ed il gas metano soggetti all'imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica italiana, da ditte nazionali ai comandi militari degli stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 30 novembre 1955, n. 1335, non sono soggetti all'imposta di*

fabbricazione ed all'IVA in quanto considerati esportati limitatamente ai quantitativi che sono fissati annualmente con decreto del Ministro delle finanze in relazione al fabbisogno degli stessi comandi, quartieri generali ed organismi sussidiari.

Il gasolio per riscaldamento fornito da ditte italiane a tali insediamenti è compreso in tale regime fiscale.

Tuttavia la concessione dell'agevolazione, per gli edifici situati al di fuori delle sedi dei comandi ed utilizzati per gli alloggi del personale dipendente è subordinata al fatto che si tratti di edifici affittati dai comandi Nato/USA per il proprio personale dipendente e che gli immobili siano abitati esclusivamente da personale militare e civile con cittadinanza USA, nonché delle persone a loro carico.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

PARLATO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

se sia informato del fatto che ogni mattina da Torre Annunziata, Casoria, Napoli ed altri comuni vicini 21 impiegati delle poste e telecomunicazioni e 7 portalettere sono costretti a raggiungere l'isola di Ischia ai cui uffici postali sono assegnati per svolgere, con intuibili disagi, il loro lavoro mentre al contempo 8 impiegati e 6 portalettere nati e residenti ad Ischia sono assegnati a svolgere la loro attività nell'ambito degli uffici poste e telecomunicazioni della Campania, del Veneto, del Lazio, della Toscana e di altre regioni;

se non ritenga saggio ed opportuno, verificata la situazione descritta, e come peraltro risulta che fu fatto analogamente anni addietro per la stessa isola di Ischia anche per quella di Capri, trasferire nell'isola i dipendenti poste e telecomunicazioni ischitani e nelle sedi più vicine ai loro luoghi di residenza i dipendenti poste e telecomunicazioni di Napoli e provincia costretti attualmente a lunghi viaggi di andata e ritorno all'isola di Ischia che per la localizzazione delle loro attuali sedi nell'isola sono costretti ad utilizzare più

mezzi di trasporto in un pendolarismo lungo ed estenuante, il tutto, ovviamente, previo accertamento delle disponibilità di quanti siano potenzialmente interessati.

(4-09373)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che i movimenti per diversa applicazione ed i trasferimenti a domanda del personale sono disciplinati dalla circolare 4-ter attuativa dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 53/84 e di quanto previsto negli accordi tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali stipulati in data 30 novembre 1984 e 21 marzo 1985.*

In base a tale normativa ogni anno viene reso noto, con apposita ordinanza, il numero di posti disponibili nei vari compartimenti in relazione alle vacanze organiche verificate nelle singole province; le graduatorie degli aspiranti al trasferimento vengono predisposte sulla base dei titoli, debitamente documentati, prodotti dai singoli concorrenti.

Per quanto attiene in particolare alla situazione del personale applicato presso gli uffici postali di Ischia, si precisa che tutte le unità appartenenti al ruolo degli uffici locali e residenti nell'isola prestano servizio nel territorio stesso.

Vi sono poi alcuni dipendenti che, pur se residenti sulla terraferma, prestano servizio ad Ischia ma a ciò non è possibile ovviare in quanto il personale autoctono, con qualifica adeguata, non è sufficiente a garantire lo svolgimento del servizio.

Quanto infine ai dipendenti originari di Ischia applicati presso gli uffici postali della Toscana e del Veneto si fa presente che gli stessi sono stati assunti in esito a concorsi banditi per tali compartimenti con il vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima applicazione (articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/70, n. 1077).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e program-*

mazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere — premesso che:

con decreto ministeriale 6 ottobre 1992 è stata disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori della Sas CDR - Assembling di Antonio Roncone in servizio presso gli stabilimenti di S. Marco Evangelista (Caserta) dal 25 febbraio 1991 al 26 novembre 1991 per « crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992 » -:

quali siano i problemi evidenziati dalla crisi aziendale, anche quanto all'organico, ed i modi individuati per risolverli;

se alla scadenza della CIG ne sia stata richiesta la proroga e — ove tutto sia tornato alla normalità — se il numero dei lavoratori in servizio, dopo la conclusione della CIG, sia aumentato o diminuito;

se la Sas CDR - Assembling di Antonio Roncone abbia mai richiesto ed ottenuto agevolazioni, incentivi o finanziamenti pubblici a valere sulle leggi per l'intervento ordinario o per quello straordinario dello Stato nel Mezzogiorno e per quali importi. (4-09618)

RISPOSTA. — *La SAS CDR Assembling, con stabilimento in San Marco Evangelista (Ce), ha fruito della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, ai sensi della legge n. 675 del 1977, per il periodo dal 25 febbraio 1991 al 28 novembre 1991, a seguito di delibera CIPI del 12 agosto 1992.*

In data 29 novembre 1991 la società è stata dichiarata fallita dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di conseguenza ai lavoratori sospesi è stata concessa la cassa integrazione guadagni straordinaria dalla data del fallimento fino al 29 novembre 1992, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991.

A decorrere dal 28 novembre 1992, i 57 lavoratori già alle dipendenze della ditta sono stati inseriti nelle liste di mobilità, regolarmente approvate dalla commissione regionale per l'impiego con delibera del 22 settembre 1993.

Si fa presente infine, che l'azienda, la quale non ha mai beneficiato di agevolazioni, incentivi o finanziamenti a carico dei fondi destinati all'intervento nel Mezzogiorno, ha fruito nell'anno 1990 di sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali, rispettivamente per lire 112.575.000 e lire 32.927.000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. — Per conoscere — premesso che:*

con decreto ministeriale 6 novembre 1992 è stata disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori della S.p.a. Abla Fashion For Men in servizio presso gli stabilimenti di Grumo Nevano (Napoli) dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992 per « crisi aziendale — CIPI 123 giugno 1992 »;

quali siano i problemi evidenziati dalla crisi aziendale, anche quanto all'organico ed i modi individuati per risolverli;

se alla scadenza della CIG ne sia stata richiesta la proroga e — ove tutto sia tornato alla normalità — se il numero dei lavoratori in servizio, dopo la conclusione della CIG, sia aumentato o diminuito;

se la S.p.a. Abla Fashion For Men abbia mai richiesto ed ottenuto agevolazioni, incentivi o finanziamenti pubblici a valere sulle leggi per l'intervento ordinario o per quello straordinario dello Stato nel Mezzogiorno e per quali importi. (4-13617)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione parlamentare presentata dalla SV on.le si fa presente quanto segue.*

In data 27 febbraio 1992 l'Unione industriali della provincia di Napoli comunicava all'Ufficio del lavoro competente che la ABLA FASHION FOR MEN spa, con sede in Grumo Nevano (NA), esercente attività nel settore abbigliamento, aveva dato corso alla

procedura di mobilità e di riduzione del personale nei confronti di 95 lavoratori, provvedendo inoltre a darne comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale.

In data 11 settembre 1992 la stessa Unione industriali comunicava che la procedura di mobilità attivata si era esaurita in assenza di intesa con le organizzazioni sindacali, poiché queste non avevano condiviso le argomentazioni esposte per l'attivazione del provvedimento.

Successivamente, presso l'Ufficio del lavoro, si era tenuto un incontro con la FILTEA CGIL, la FILTA CISL e la rappresentanza sindacale aziendale, durante il quale i rappresentanti della Abla Fashion avevano ribadito i motivi che inducevano l'azienda a ricorrere alla procedura di mobilità ed alla riduzione del personale per 95 dipendenti, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991.

In particolare, gli stessi evidenziavano la grave crisi economica e di mercato che permaneva con note costanti da alcuni anni e che aveva causato, nel biennio 90/91, un calo di fatturato rispettivamente del 20 per cento e del 13 per cento, inducendo l'azienda a presentare un piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1992, per il periodo ottobre 1991-ottobre 1992, approvato dal CIPI con provvedimento del 12 giugno 1992.

Le organizzazioni sindacali, pur prendendo atto delle oggettive difficoltà esposte dall'azienda, avevano richiesto, anche in considerazione della gravissima situazione congiunturale ed occupazionale esistente in Campania, di ridurre il numero dei lavoratori da porre in mobilità e di utilizzare tutti gli strumenti di legge relativi alla organizzazione ed alla flessibilità del lavoro.

La direzione dell'Abla Fashion, sensibilizzata dalla suddetta richiesta, comunicava che i lavoratori interessati alla procedura di mobilità e di riduzione del personale sarebbero stati 89 anziché 95 (6 impiegati e 83 operai).

Le organizzazioni sindacali, preso atto della volontà dell'azienda di ricercare tutte le soluzioni possibili per fronteggiare l'impatto sociale e ribadendo la loro disponibilità a ricercare successivamente, in sede aziendale,

le soluzioni sull'organizzazione del lavoro e sulla flessibilità previste dalle leggi e dai contratti, esprimevano parere favorevole alla mobilità.

Infine, con la stipula dell'accordo, le parti dichiaravano conclusa l'intera procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.

PARLATO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, dopo la presentazione del rapporto della Ragioneria generale dello Stato che avanzava rilevanti dubbi sui costi dell'affidamento in concessione della gestione del gioco del lotto automatizzato (che rende allo Stato duemila miliardi l'anno!) a società a prevalente capitale pubblico, vinto dalla Lottomatic, a quali conclusioni sia pervenuta la Commissione ministeriale istituita per verificare la esistenza di eventuali irregolarità, anche perché tra quelli delle imprese concorrenti, i costi pretesi dalla Lottomatic risultano i più elevati. Si noti che la Lottomatic è costituita dalla BNL, dalla Sogei - Gruppo IRI-Finsiel - (di casa, forse troppo, al Ministero delle finanze), dalla Olivetti, dall'Alenia (che forse voleva riscattare al lotto le sue brucianti sconfitte gestionali) e dalla FIT (Federazione nazionale tabaccai);

due dei principali concorrenti (Italtel Telematica (stesso Gruppo IRI-Finsiel!!!) e Soritel, Unisys ed Assogiochi da un lato e Enidata, Efimdata e Fisia del gruppo FIAT dall'altro), contestarono l'affidamento stante il maggiore costo (come detto, a carico dello Stato) preteso dalla vincitrice; mentre vi furono proteste anche da parte del Consorzio dei privati, il CIPI, composto da System and Management, dalla Sipe Optimization e Sopin e che era stato escluso e che a seguito del ricorso al Tar ed alla Alta Corte Europea di Giustizia, subì la furbesca trasformazione dell'affidamento in una concessione da parte dei Monopoli di Stato (che peraltro venivano al contempo avviati alla privatizzazione ed alla smobilitazione pubblica!!!): in definitiva uno dei soliti, torbidi pasticci governativi,

mentre le graduatorie per la assegnazione dei 15.000 punti vendita del lotto automatizzato sono opinabili e di là da essere concluse...;

se su tutta la vicenda risultino aperti anche accertamenti giudiziari. (4-17565)

RISPOSTA. — *Con decreto del 14 giugno 1991 era stato aggiudicato al Consorzio Lottomatic scpa l'appalto concorso per la automazione del gioco del lotto, indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'approvazione del relativo contratto era stata effettuata con decreto ministeriale 23 novembre 1991 registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1992.*

A seguito delle ordinanze del Presidente della Corte di Giustizia della comunità Economica Europea del 31 gennaio e del 12 giugno 1992, i predetti decreti di aggiudicazione e di approvazione del contratto stipulato con la Lottomatic sono stati annullati con decreto ministeriale del 6 novembre 1992.

Successivamente, con decreto in data 17 marzo 1993, è stato disposto l'affidamento in concessione del servizio del lotto automatizzato alla Lottomatic, sulla base di motivazioni di ordine pubblicistico, collegate alla qualificazione della concessione come traslativa di pubblici poteri, in conformità alla deliberazione del CIPE in data 18 febbraio 1993.

Su tale decreto e sul precedente decreto del 6 novembre 1992 la Ragioneria dello Stato ha formulato taluni rilievi.

Conseguentemente il Ministro delle finanze, pro tempore, con decreto del 30 aprile 1993, ha istituito una apposita commissione con il compito di esaminare gli aspetti giuridici ed economici posti in evidenza dalla Ragioneria dello Stato, mentre il Segretariato Generale di questo Ministero, nell'ambito della delega rilasciatagli dal Ministro delle finanze con decreto 19 aprile 1993, ha proceduto ad una rinegoziazione della concessione poi concretatasi nell'accordo sottoscritto il 16 giugno 1993.

Nel frattempo, tenuto conto anche della circostanza che la Lottomatic, pur dichiarando la propria «sottomissione piena e

incondizionata » a quanto previsto dal decreto ministeriale 17 marzo 1993, aveva comunicato che avrebbe proseguito nel « piano di attività, evitando soluzioni di continuità », è stato disposto, al fine di evitare il prodursi di effetti pregiudizievoli per l'erario, che la Lottomatica sospendesse ogni attività connessa alla automazione del gioco del lotto.

In data 17 giugno 1993, la commissione ha presentato le sue conclusioni ritenendo « legittimo e rispondente agli interessi dell'amministrazione confermare il rapporto concessorio con la Lottomatica scpa così come modificato ed integrato dall'accordo del 16 giugno u.s. « e » che la rinegoziazione... realizza economia e vantaggi per l'amministrazione finanziaria e pertanto la concessione così modificata appare equilibrata nei rispettivi impegni ed i corrispettivi congrui ».

Sulla base della relazione della Commissione, con decreto in data 8 luglio 1993, sono state apportate al precedente decreto ministeriale 17 marzo 1993 le modificazioni e le integrazioni conseguenti alla rinegoziazione.

La Lottomatica scpa con lettera in pari data ha presentato formale sottomissione a quanto disposto con il decreto confermando, altresì, la sua rinuncia ad ogni pretesa inerente alla precedente procedura di affidamento a condizione che la concessione acquisita e conservi in via definitiva giuridica efficacia.

La Ragioneria dello Stato, in seguito ai chiarimenti ed alle risposte fornite da questa amministrazione ai rilievi in precedenza formulati, ha di recente risolto positivamente l'esame di sua competenza sui decreti in data 6 novembre 1992 e in data 17 marzo 1993, provvedendo, in conformità alla nuova disciplina sui controlli preventivi di legittimità, già recata dal decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, ed attualmente dal decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, a restituire il primo, debitamente vistato e registrato, e ad inoltrare il secondo alla Corte dei conti, che, a tutt'oggi, non ha fatto conoscere l'esito del controllo di legittimità.

Con riguardo all'ultimo specifico quesito posto dalla S.V. onorevole si comunica che

sulla vicenda concernente la gara di appalto-concorso, indetta ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 85 del 1990 sono in corso, per quanto risulta, accertamenti da parte della Procura della Repubblica di Milano e della Procura della Corte dei conti.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

PASETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:

che la Corte suprema degli Stati Uniti d'America, con sentenza del 15 giugno 1992, ha sancito il principio per il quale le forze di polizia statunitensi possono sequestrare e trascinare negli USA qualsiasi cittadino di qualsiasi Stato del mondo, su semplice mandato dell'autorità giudiziaria americana e senza in permesso del governo dello Stato di appartenenza del cittadino preso di mira;

che tale principio viola le norme più elementari del diritto interenazionale e la sovranità degli Stati;

che tale principio implica, da parte degli Stati Uniti, una presunzione di superiorità assolutamente inaccettabile da parte di qualsivoglia nazione civile;

che questa incredibile decisione degli Stati Uniti non è che l'ultimo atto di tutta un'escalation politica, militare ed economica di fatti tesi a determinare il dominio degli USA sul mondo intero —:

quali passi intenda compiere per tutelare la dignità e l'indipendenza dell'Italia di fronte al comportamento degli Stati Uniti, che l'interrogante ritiene arrogante e prepotente. (4-02584)

RISPOSTA. — La sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America del 15.6.1992 ha formato ovunque oggetto di vivaci critiche e, nel corso della riunione del 22.7.1992 del Gruppo di Lavoro sulla cooperazione giudiziaria in materia penale isti-

tuito nell'ambito della cooperazione politica europea, è stato da più parti sottolineato che la stessa può mettere in discussione le relazioni di estradizione con gli Stati predetti.

Sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, la sentenza non appare in linea con i principi del diritto internazionale (che anche negli Stati Uniti costituisce fonte suprema del diritto del Paese), dato che detti principi vietano espressamente l'esercizio del potere di coercizione in territorio altrui. Pertanto se, sulla base della menzionata sentenza, gli Stati Uniti si ritenessero autorizzati a compiere azioni del genere nel territorio di Paesi con cui hanno trattati di estradizione (sono centotré, fra cui l'Italia), sarebbe utile procedere al più presto a scambi di note interpretative dei predetti trattati al fine di evitare incidenti anche gravi.

Il caso portato all'attenzione della Corte Suprema era quello del cittadino messicano Alvarez Machain, accusato di aver partecipato al rapimento e all'omicidio dell'Agente della « Drug Enforcement Administration » Camarena Salazar. Nei 1985 Alvarez era stato catturato a Guadalayara da agenti americani e trasferito a El Paso (Texas) dove era stato arrestato dalla D.E.A.. Il Tribunale di prima istanza e la Corte di Appello si erano dichiarati incompetenti per l'irregolarità del trasferimento dell'imputato negli Stati Uniti. La motivazione della sentenza in parola sottolinea invece che il modo in cui si è giunti all'arresto non è ragione sufficiente per esentare l'imputato dal giudizio dei tribunali americani e all'uopo ci si richiama ad un precedente del secolo scorso (Ker contro lo Stato dell'Illinois) nel quale la Corte aveva sostenuto il diritto a procedere contro un individuo catturato in Perù. Al tempo stesso, nel caso specifico, la liceità del comportamento americano è stata giustificata con l'assenza, nell'accordo di estradizione con il Messico, di un impegno specifico ad astenersi da sequestri in territorio altrui.

Peraltro va osservato come la stessa amministrazione statunitense abbia ora voluto

ridurre, tramite il Segretario di Stato, il significato e la possibile applicazione pratica della sentenza stessa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobuzzo.

PASETTO. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso:

che a causa dell'alluvione verificatasi nel Veneto nei giorni 8 dicembre e seguenti in comune di Bovolenta (PD) molti abitanti hanno subito ingenti danni sia alle case di abitazione sia alle attività produttive della zona;

che nonostante la immediata attivazione dell'amministrazione comunale ai sensi di legge da parte dello Stato e della regione Veneto non sono stati compiuti atti concreti al fine di attivare le misure risarcitorie previste dalla normativa vigente —:

quali siano le ragioni per le quali fino ad ora, a distanza di diversi mesi, non si sia provveduto nel senso richiesto dall'amministrazione comunale di Bovolenta, e se non s'intenda provvedere immediatamente a dar corso alle richieste risarcitorie avanzate. (4-13663)

RISPOSTA. — In data 6, 7 e 8 dicembre, nella zona artigianale del comune di Bovolenta denominata Patriarcati e quella immediatamente a nord delle C.se S. Sebastiano, in conseguenza delle persistenti precipitazioni, si è verificata una esondazione che ha sommerso, per più di 60 ore, gran parte dei fondi ricadenti nelle predette zone, per una superficie complessiva di 1.000.000 mq.

Il comune di Bovolenta, su indicazione della prefettura di Padova, procedeva ad una accurata verifica dei danni subiti dalle imprese industriali, artigiane e commerciali, con una stima complessiva pari a lire 2.930 milioni.

Tenuto conto dell'estensione della zona colpita e del rilievo dei danni sofferti, la prefettura medesima ha segnalato a questo dipartimento e ai Ministeri del tesoro e

dell'industria la opportunità di riconoscere l'esistenza dello stato di calamità per l'evento in questione.

Sulla base di indicazioni analoghe per il settore agricolo, segnalate dalla regione, il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto n. 955 del 19 marzo 1993, riconosceva l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi di cui sopra, disponendo contestualmente l'applicazione delle specifiche provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Per quanto riguarda l'industria, la materia risulta disciplinata dalla legge n. 50 del 13 febbraio 1952 con la quale viene stabilito che l'esistenza dei caratteri di pubblica calamità è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile): Riggio.

PASETTO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso:

che in Italia esistono centinaia e centinaia di consorzi di varia natura;

che tali consorzi sono obbligati a tenere contabilità doppie (finanziarie ed economiche), complesse ed onerose, con assoggettazione a tutti i tipi di tassazione esistenti;

che, in particolare, i consorzi comunali di gestione di acquedotti, in forza del decreto-legge n. 394 del 1992 convertito nella legge n. 461 del 1992 sono assoggettati al pagamento dell'IRPEG ed all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, con ciò aggravando il già disastroso bilancio di detti enti —:

1) se non intenda condurre un'indagine su tutto il territorio nazionale per acclearare la effettiva utilità di tali consorzi, promuovendo un'azione legislativa

volta a sopprimere tutti quegli enti che risultassero inutili alle popolazioni interessate;

2) se sia allo studio l'estensione anche a tali consorzi dell'esenzione prevista per altri enti pubblici dall'articolo 4 comma 3-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403. (4-15049)

RISPOSTA. — In merito alla problematica sollevata dalla S.V. onorevole, concernente il trattamento tributario dei consorzi comunali di gestione di acquedotti, si fa presente che non risulta essere allo studio l'estensione ai predetti consorzi della esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista al favore di altri enti pubblici dall'articolo 88, comma 1, del Testo unico delle imposte dirette sui redditi (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 319 convertito nella legge del 22 dicembre 1999, n. 493.

Per quanto concerne l'auspicata iniziativa di una indagine volta a verificare la effettiva utilità dei consorzi comunali di gestione di acquedotti sull'intero territorio nazionale, si osserva che tale iniziativa esula dalle competenze di questa amministrazione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

PATUELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere:

quale sia lo stato di attuazione dell'articolo 17 della legge n. 67 del 1987 sull'editoria;

in particolare quante e quali siano le agenzie di stampa che, a norma della seconda parte del secondo comma della legge 67 del 1987, hanno ricevuto contributi ed in base a quali criteri;

inoltre, l'elenco delle agenzie che hanno fatto domanda di contributi a norma della seconda parte del secondo comma della legge suddetta e le ragioni

per le quali alcune sono state escluse e se vi siano pratiche ancora in corso;

se per il capitolo di spese previsto dal secondo comma della legge 67 del 1987 ci siano state somme non erogate e quale sia il loro ammontare. (4-02651)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, concernente lo stato di attuazione dell'articolo 17 della legge n. 67/1987, sulla base di notizie fornite dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, si precisa quanto segue.*

L'articolo 17 della legge n. 67/1987 prevedeva la corresponsione di contributi in ragione di L. 500 milioni annui per il biennio 1986 e 1987 in favore delle agenzie di stampa c.d. minori in possesso dei requisiti specificati nel comma 2 dell'articolo medesimo.

In particolare 200 milioni annui erano riservati alle agenzie previste dalla I parte del detto comma; tali contributi sono stati completamente erogati agli aventi diritto nel biennio indicato. Il residuo contributo di 300 milioni annui era riservato alle agenzie previste dalla seconda parte del richiamato comma, quelle cioè che dimostrassero il possesso dei seguenti requisiti: registrazione al tribunale della testata da almeno tre anni, presenza alle dipendenze dell'impresa di almeno un redattore fisso a tempo pieno oltre al direttore responsabile, pubblicazione di almeno 5.000 notizie nei cinque anni precedenti e 200 notiziari nell'anno precedente quello di riferimento dei contributi ed infine regolare posizione dell'impresa nei confronti degli obblighi previdenziali e di quelli relativi all'iscrizione al Registro Nazionale della Stampa.

Per l'anno 1986 sono pervenute le domande di cinque imprese editrici di altrettante agenzie di stampa:

1) Agenzia Giornali Locali poi E.A.G. SpA — AGL;

2) Agenzia Economica Finanziaria di G. Zambelli e figli snc — AGENZIA ECONOMICA FINANZIARIA;

3) Telestampa coop. arl — ROTO/PRESS;

4) Coop. **OUTSIDER** — **AGRAPRESS**;

5) Lettera Quotidiana di Italo Lo Cascio — **LETTERA QUOTIDIANA**.

Al termine dell'istruttoria, su conforme parere della Commissione Tecnica Consulativa per l'Editoria, sono risultate in possesso dei requisiti di ammissione ai contributi le prime tre agenzie suindicate. Pertanto si è proceduto ad una prima ripartizione del contributo complessivo (300 milioni) in ragione di 100 milioni per avente diritto, come disposto dal comma 2 dell'articolo 17 citato. Poiché il comma 3 del medesimo articolo dispone che nessuna agenzia può ricevere un contributo superiore al 50 per cento delle spese sostenute per il personale e le strutture, e poiché dall'esame del bilancio dell'Agenzia Economica Finanziaria è risultato che tali costi ammontavano a L. 50.401.431, il contributo per tale testata è stato limitato a L. 25.200.000. Pertanto con D.P.C.M. in data 7.2.1991 e 24.4.1991 sono stati erogati alle tre agenzie suindicate rispettivamente L. 100 milioni, L. 25.200.000 e L. 100.000.000 con un residuo di L. 74.800.000 da ulteriormente suddividersi in parti eguali fra i due aventi diritto, cioè A.G.L. e ROTO/PRESS in ragione di L. 37.400.000 ciascuno. Tale saldo è stato erogato con D.P.C.M. 3.6.1991. Il riparto definitivo pertanto è risultato il seguente: AGL — L. 137.400.000; ROTO/PRESS — L. 137.400.000; AGENZIA ECONOMICA FINANZIARIA — L. 25.200.000; per un totale di L. 300 milioni.

L'agenzia AGRAPRESS con D.P.C.M. 31.5.1991, debitamente notificato all'impresa, è stata esclusa dai contributi in quanto avente alle proprie dipendenze solo 1 pubblicista ex articolo 2 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, iscritto all'INPS, che non può considerarsi un redattore fisso a tempo pieno a norma del C.N.L.G. L'Agenzia Lettera Quotidiana, con D.P.C.M. in pari data egualmente notificato all'impresa, è stata esclusa in quanto, diffidata a pena di decadenza a voler fornire gli elementi più volte invano richiesti, rispondeva tardivamente e senza fornire alcuna dimostrazione relativa alla presenza di un redattore fisso a tempo pieno.

Per l'anno 1987 sono pervenute le domande di tre imprese editrici di altrettante agenzie di stampa:

1) Agenzia Economica Finanziaria di G. Zambelli e figli snc — AGENZIA ECONOMICA FINANZIARIA;

2) Coop. OUTSIDER — AGRAPRESS;

3) Lettera Quotidiana di Italo Lo Cascio — LETTERA QUOTIDIANA.

Queste ultime due per i medesimi motivi illustrati per l'anno precedente sono risultate non ammissibili ai contributi e, su conforme parere della Commissione Tecnica Consultiva per l'Editoria, escluse con i medesimi decreti suindicati. L'unica Agenzia avente diritto, l'Agenzia Economica Finanziaria ha ottenuto un contributo di L. 25.040.000 pari al 50 per cento delle spese sostenute per il personale e le strutture risultanti a bilancio, di importo pari a L. 50.080.106.

È risultata pertanto non erogata la somma 274.960.000.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Maccanico.

PIERONI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:

se risponda al vero che in data 12 maggio 1992 il consiglio di amministrazione dell'Anas abbia approvato una variegata serie di interventi urgenti, per complessivi 30 miliardi, sulle strade statali della regione Marche, danneggiate dalle avversità atmosferiche del 9, 10, 11 aprile scorso;

se risponda al vero che queste strade corrispondono alla strada statale 571 « Helvia Recina » (10 miliardi), alle strade statali Adriatica e della valle dell'Esino in provincia di Ancona (10 miliardi), alla strada statale 360 Arceviese (10 miliardi);

se risponda al vero che a motivo dell'urgenza determinata dagli eventi alluvionali tali lavori siano stati affidati a trattativa privata;

qualora risponda al vero quanto sopra, se risulti:

che le predette strade non hanno mai sofferto per gli eventi alluvionali di aprile, poiché questi si sono verificati invece, come risulta all'interrogante, in provincia di Ascoli Piceno;

che sarebbero state quindi finanziate, a trattativa privata, opere di ordinaria manutenzione con il pretesto di uno stato di calamità insussistente, mentre nulla è stato fatto per il territorio in cui la calamità ha avuto effettivamente luogo.

(4-01891)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata si rende noto che a seguito dei fenomeni alluvionali, verificatisi nel mese di aprile del 1992 nella regione Marche, fu dichiarato lo stato di calamità naturale per le province di Macerata e di Ascoli Piceno.

Tale avversità atmosferica provocò l'aggravamento delle condizioni di transitabilità di varie arterie stradali ed, a tal proposito, l'ANAS predispose una serie di progetti.

Nel successivo mese di maggio il Consiglio di amministrazione dell'Azienda esaminò, con parere favorevole, i progetti relativi al risanamento della sovrastruttura lungo il raccordo autostradale « Tolentino-Civitanova » e la SS 571 « Helvia Recina » dell'importo di L. 10 miliardi di cui L. 6,5 miliardi per lavori, il progetto concernente la riparazione delle sovrastrutture stradali della SS n. 16 « Adriatica » e SS n. 76 « Della Valle dell'Esino » dell'importo di circa 10 miliardi di cui L. 6,6 miliardi per lavori, ed, infine, il progetto di ripristino e consolidamento del corpo stradale della SS.360 « Arceviese » dell'importo di 9,5 miliardi di cui L. 6,8 miliardi per lavori.

È attualmente in corso l'iter istruttorio per la aggiudicazione dei lavori da effettuarsi mediante una regolare procedura concorsuale.

Per quanto riguarda gli ulteriori interventi previsti per le strade statali ricadenti nelle province di Macerata ed Ascoli Piceno, si rende noto che sono già terminati i lavori

eseguiti con il rito della somma urgenza per un importo complessivo di 3 miliardi.

Sono stati consegnati, inoltre, nel giugno u.s. i lavori urgenti per il ripristino della sovrastruttura stradale lungo la SS n. 78 « Picena » dell'importo di L. 880.000.000.

Ulteriori interventi dell'importo complessivo di oltre 2 miliardi 600 milioni potranno realizzarsi compatibilmente con il reperimento di adeguate risorse finanziarie.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

PIERONI, PRATESI, MATTIOLI, APUZZO, BETTIN, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, PAISAN, PECORARO SCANIO, RONCHI, RUTELLI, SCALIA e TURRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

gli incendi boschivi hanno distrutto in Italia negli ultimi dieci anni mezzo milione di ettari di bosco, quasi il 6 per cento di tutte le riserve forestali. Nel 1992 sono stati registrati 14.641 incendi, rispetto a una media annuale dei dieci anni precedenti pari a 11.570. Risultano essere 4.500 gli incendi segnalati nei primi sei mesi del 1993, che hanno interessato una superficie di 35.000 ettari, di cui 16.000 di area boschiva. Rispetto ai primi sei mesi del 1992, si è avuto un incremento di 1000 incendi, cui corrisponde un incremento complessivo delle aree incendiate pari a 10.000 ettari;

nel 1992 nelle Marche sono stati registrati 234 incendi boschivi, che hanno interessato una superficie pari a 781 ettari, di cui 450 di area boscata e 331 non boscata;

come nelle altre regioni centro-meridionali e in quelle insulari, nelle Marche il fenomeno degli incendi boschivi si aggrava nei mesi estivi, a causa non solo delle condizioni climatiche, ma anche per alcune consuetudini della pratica agricola (ad esempio quella di bruciare le stoppie dopo la mietitura) e per la maggiore mobilità turistica;

la normativa prevede limitazioni per le pratiche agricole con impiego del fuoco, e fissa divieti assoluti nei periodi più a rischio di incendi: divieti raramente rispettati e fatti rispettare, le infrazioni non sono quasi mai punite. Viene scarsamente rispettata anche l'interdizione del pascolo dalle aree bruciate (norma che risale al 1923), mentre l'efficacia dei vincoli (contro fini speculativi) che le leggi 47/1975 e 431/1985 stabiliscono per le aree boscate percorse dal fuoco, è subordinata all'applicazione dei controlli e all'aggiornamento del Catasto delle aree distrutte o danneggiate da incendi, istituito nel 1992;

nell'ultima settimana del luglio '93 sono scoppiati due incendi nelle Marche: rispettivamente sul Monte Cone di Albacina di Fabriano (Ancona), dove risultano distrutti 20 ettari di bosco ceduo e cespugliato e cancellata la pineta di Castelletta, e nel comune di Montefortino (Ascoli Piceno), dove pure sono andati in fumo una ventina di ettari di bosco. Per quanto riguarda il primo, secondo quanto dichiarato dall'assessore alla Protezione civile della Comunità Montana, si fa ormai certezza l'ipotesi che l'origine sia dolosa;

le guardie del Corpo Forestale dello Stato e i vigili del fuoco impegnati nel territorio di Fabriano hanno incontrato notevoli difficoltà, ma la loro azione è stata resa quasi vana dall'impossibilità di reperire un elicottero che coadiuvasse le operazioni di spegnimento. L'elicottero antincendio della regione Marche è rimasto a terra, bloccato — secondo l'allarme lanciato sulla stampa locale dal Centro Operativo Antincendio del Corpo Forestale — dall'intreccio fra la recente crisi regionale e la nuova normativa sugli appalti, che prevede più lunghe procedure di affidamento del servizio;

anche nel caso dell'incendio scoppiato in provincia di Ascoli Piceno, in una zona ancora più impervia di quella sopraccitata, è mancato il supporto aereo di un elicottero, l'unico che poteva essere risolutivo;

è stato chiesto l'intervento degli aerei antincendio delle basi di Viterbo, Ciam-

pino e Livorno, che non hanno potuto rispondere all'appello perché impegnati altrove;

scarsissimi sono i mezzi messi a disposizione dalla regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi e per la loro prevenzione, nonostante esista una legge regionale, la 49/90 sull'attività di protezione civile, che impegna la Giunta regionale ad adottare programmi di intervento tesi a ridurre il rischio di eventi calamitosi;

da tre anni è operativo nella provincia di Ancona un coordinamento tra Corpo Forestale, provincia, Vigili del fuoco e associazioni di volontariato, che ha permesso di ridurre i danni prodotti dagli incendi boschivi, ma la cui efficacia operativa è compromessa dalla carenza di fondi messi a disposizione dagli enti locali e dalla conseguente carenza di mezzi di pronto intervento. Non mancano problemi di coordinamento dovuti a vincoli burocratici, che rallentano il pronto intervento —:

se non si ritenga necessario intervenire immediatamente presso la regione Marche perché provveda a rendere operativo l'elicottero antincendio regionale, in modo che non debbano ripetersi situazioni quali quelle descritte in premessa;

se non si intenda sollecitare la regione Marche ad attuare un serio programma di prevenzione incendi e a mettere a disposizione le risorse necessarie per la prevenzione, il pronto intervento e lotta contro gli incendi boschivi;

se e quali iniziative il Governo intenda avviare in merito a:

coordinamento tra enti pubblici, strutture preposte allo spegnimento degli incendi boschivi e volontariato;

stanziamento di fondi legati a una pianificazione ordinaria piuttosto che all'emergenza;

potenziamento della flotta di Canadair (l'unico aereo veramente efficace per capacità di serbatoio e caratteristiche ope-

rativo in caso di incendi di vaste dimensioni) e della flotta di elicotteri antincendio;

sorveglianza sull'osservazione delle norme che limitano e/o vietano le pratiche di bruciatura delle stoppie e dei pascoli, l'accensione di fuochi e persino il fumo nelle aree e nei periodi a maggior rischio;

operatività del Catasto delle aree percorse dal fuoco, istituito nel 1992;

corretti interventi di riforestazione, indispensabili considerando che alcune pratiche di gestione forestale (filari di alberi coetanei, formazioni regolari dei rimboschimenti, eccessivo impiego di conifere) intensificano il rischio di incendi e diminuiscono la resistenza al fuoco delle foreste. (4-17244)

RISPOSTA. — Il sistema di difesa del patrimonio boschivo è affidato dalla legge prevalentemente alle regioni che sono chiamate ad intervenire nelle attività sia di prevenzione, attraverso la predisposizione dei piani antincendio, che di contrasto. Allo Stato è riservato il coordinamento della attività di spegnimento degli incendi, attraverso l'utilizzo dei mezzi aerei allorché, su richiesta dei Comitati operativi regionali, l'intervento non è più fronteggiabile a livello locale.

La legge attribuisce, inoltre, al Dipartimento della protezione civile il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri ed in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

Il Consiglio dei Ministri, ha deliberato gli indirizzi generali ed ha individuato, tra i rischi cui far riferimento per la programmazione, il rischio incendio. Il Consiglio nazionale della protezione civile, riunitosi il 2 settembre scorso ha, poi, approvato i criteri di massima per la pianificazione dei programmi nazionali.

Tali momenti sono propedeutici per la concreta messa a punto del documento pro-

grammatorio a cui il Dipartimento è attualmente impegnato. Nei programmi saranno considerate le rilevanti competenze delle regioni in materia e i ruoli che in questo importante settore svolgono le autorità centrali (Ministeri dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, Vigili del fuoco e Corpo forestale dello Stato).

Quanto alla struttura del volontariato che costituisce una delle innovazioni più significative della legge 225/1992, istitutiva del Servizio Nazionale della protezione civile si fa presente che è stato predisposto il regolamento previsto dalla legge e che è stato inviato al Consiglio di Stato.

Si sottolinea, inoltre, che il 17 settembre scorso è stato emanato il decreto-legge n. 367 col quale si autorizza il Dipartimento della Protezione Civile a potenziare la flotta aerea antincendi, prevedendo uno stanziamento di 130 miliardi.

Con riferimenti agli altri punti della interrogazione, si precisa che la normativa in vigore in materia affida alle regioni ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo, oltre alla predisposizione dei piani anche sulla base di accordi interregionali (decreto del Presidente della Repubblica 616/1977), la competenza per il rimboschimento di intesa con il Corpo Forestale (legge n. 47/1975).

In particolare la legge n. 47/1975 elenca le opere e i mezzi per la previsione degli incendi tra cui, in primo luogo, la graduale sostituzione nelle aree a clima arido, sia nel caso di boschi distrutti da incendi sia a quelli minacciati, con essenze meno combustibili di quelle precedentemente impiegate nei rimboschimenti ovvero la spontanea ripulitura dei boschi.

L'apprestamento di tali opere è fatto obbligo alle singole regioni ma il legislatore non dice quale autorità centrale, interregionale o regionale debba verificare se questi piani vengono apprestati.

Considerato, peraltro, l'espandersi del fenomeno ed il carattere di straordinaria violenza e frequenza che lo stesso ha assunto negli ultimi mesi, si ritiene che dovrà essere rivista la normativa al fine di meglio disciplinare, armonizzare e razionalizzare il si-

stema di competenze sulla prevenzione e la lotta agli incendi e trovare un meccanismo che consenta un intervento di verifica sugli adempimenti di competenza regionale.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

POLI BORTONE e TATARELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso:

che nel radiogiornale delle 8 di giovedì 12 novembre è stato intervistato il direttore di SOLE 24 ORE per conoscere una sua valutazione sulla crescente disoccupazione in Milano ed in Lombardia in genere;

che la risposta del direttore è stata quanto meno sconcertante, perché egli di fatto ha individuato la causa del fenomeno nell'eccesso di indagini (e conseguenti provvedimenti della magistratura), che scoraggerebbero l'imprenditoria —

se non ritenga che sia posta in essere, in maniera diffusa, attraverso i *mass-media*, una operazione di delegittimazione dell'intervento del giudice Di Pietro, (peraltro già tentato nei mesi scorsi con diversa tattica);

se non ritenga di dover urgentemente intervenire presso il servizio pubblico per impedire che la RAI si presti a complessive strategie di persuasione occulta nei riguardi di una opinione pubblica che non deve essere turbata, nel suo giudizio sulla situazione politica attuale, da interventi di terrorismo psicologico (e lo spettro della disoccupazione può essere elemento subdolanamente convincente e nel contempo ricattatorio delle coscienze). (4-07929)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. onorevole non si è mancato di interessare la Concessionaria RAI la quale ha riferito che i giornalisti ed i direttori di testata godono di un'ampia autonomia nella scelta dei servizi da trasmettere nel corso delle varie rubriche e degli ospiti di volta in volta chiamati a parteciparvi.

Quanto allo specifico episodio segnalato dalla S.V. onorevole la concessionaria ha precisato di essersi limitata, nel corso del radiogiornale delle ore 8 di giovedì 12 novembre, a trasmettere alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore del « Il sole 24 ore » in merito alla crescente disoccupazione che interessa l'area milanese senza esprimere alcuna valutazione sull'argomento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

SAVINO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso:

che in seguito a interrogazione n. 4/03317 del 14 luglio 1992 presentata da questo interrogante riguardante l'appalto per il servizio postale di trasporto nella provincia di Potenza, il Ministro delle poste e telecomunicazioni assicurava che entro la fine del 1992 si sarebbero definiti i procedimenti per la licitazione privata e si sarebbe risolta l'anomalia della « gara ufficiosa »;

che tale situazione era causata solo dall'assenza del funzionario preposto, e che

l'organo competente ha provveduto alla sua sostituzione almeno in data 23 novembre 1992;

che gli organismi sindacali di categoria della provincia di Potenza denunciano le disfunzioni causate al servizio da questa politica della Direzione compartimentale che prevede un appalto per ogni linea di trasporto extraurbano del servizio;

che questo modo di appaltare il servizio ha prodotto reclami dalle sedi postali periferiche, una riduzione dell'occupazione in misura del 50 per cento circa, il mancato pagamento dei lavoratori nel rispetto del contratto di lavoro;

che un accorpamento delle linee su base provinciale con un unico contraente (dotato della necessaria consistenza tecnica ed economica) può garantire l'ottimizzazione del servizio, i livelli occupazionali ed il rispetto del contratto —;

se non abbia già avviato le procedure necessarie per l'attivazione di quanto assicurato nella risposta alla precedente interrogazione e più precisamente lo svolgimento della gara d'appalto per l'intera provincia di Potenza, onde garantire la necessaria tempestività. (4-09002)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto premettere che l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha, da tempo, diramato ai propri organi periferici precise istruzioni affinché, in occasione del rinnovo delle gestioni provvisorie, prima di espletare la regolare gara di licitazione privata per la scelta del contraente, venga effettuata una indagine di mercato allo scopo di individuare la migliore offerta, da mettere a confronto con il corrispettivo da pagare al cessante accollatario nel caso di conferma del medesimo nella gestione del servizio.

La scelta dell'offerta più conveniente, tuttavia, deve avvenire escludendo dall'esame le offerte contenenti ribassi costi eccessivi da far ritenere non realizzabile un efficiente svolgimento del servizio.

Ciò premesso in linea generale, si fa presente che nel giugno 1992 sono scadute

cinque obbligazioni provvisorie riguardanti altrettante linee interurbane per il trasporto postale nella provincia di Potenza; la competente direzione provinciale, dopo aver effettuato le previste indagini ufficiose, ha prontamente provveduto all'aggiudicazione degli appalti.

Le procedure seguite dalla citata direzione provinciale sono risultate regolari e non hanno comportato alcun disservizio.

Quanto, infine, alla proposta di considerare il servizio in questione come un unico appalto l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver attentamente esaminato la questione, ha ritenuto che una soluzione di questo tipo avrebbe avvantaggiato le ditte economicamente più forti a danno di quelle di piccole e medie dimensioni che si sarebbero vista preclusa la partecipazione a gare di siffatto genere.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

in questi giorni ricorre il cinquantesimo anniversario della tragica morte di Giovanni Gentile, uno dei massimi esponenti della storia della filosofia italiana —:

se non ritenga opportuno commemorare Giovanni Gentile accogliendo la proposta di emettere un francobollo in suo ricordo;

se, oltre alla precedente proposta, intenda assumere altre iniziative per ricordare la morte del grande filosofo;

se non ritenga che tutti gli italiani che hanno dato lustro alla nazione, dando un notevole contributo allo sviluppo della scienza, della filosofia, della letteratura, dell'arte e della politica, debbano essere considerati parte fondamentale del patrimonio storico e culturale del nostro Paese e che, pertanto, debbano essere degnamente celebrati al di sopra di ogni pregiudizio ideologico. (4-11440)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene opportuno precisare che da alcuni anni è stato adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni celebrative e commemorative e, pertanto, non tutti i personaggi, gli avvenimenti, le ricorrenze, anche se di rilievo, possono essere ricordati come sarebbe auspicabile.*

D'altra parte, il contenimento del numero delle emissioni, l'opportunità di spaziare sui vari aspetti della vita nazionale, l'accresciuto interesse per i temi europei e per gli avvenimenti internazionali sono elementi che, se da un lato qualificano positivamente la produzione filatelica italiana, dall'altro divengono implicitamente limitazioni per l'accoglimento di più numerose proposte.

Si informa, altresì, che il programma di emissioni celebrative per l'anno in corso — definito dopo aver sentito il parere della Consulta per la filatelia — non prevede l'emissione di un francobollo commemorativo di Giovanni Gentile nel cinquantesimo della sua morte, anche perché al 19 gennaio 1993 giorno in cui la Consulta medesima ha dato il proprio parere circa il programma filatelico integrativo per il 1993 nessuna proposta era pervenuta in tal senso.

L'amministrazione potrebbe istituire un servizio temporaneo dotato di annullo speciale figurato, se venisse realizzata, da parte di associazioni o circoli filatelici, una manifestazione celebrativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

SESTERO GIANOTTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

le vecchie poltrone dell'Auditorium della RAI di Torino disegnate da Mellino, come si apprende da fonte giornalistica, sono collocate nel Tempio della massoneria in piazza Castello a Torino —:

in quale forma sia avvenuto questo passaggio. (4-07611)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione della Società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che presso l'Auditorium di Torino, nell'estate 1986, sono state eseguite radicali opere di ristrutturazione per adeguare i locali alla normativa prevista per i locali destinati a pubblici spettacoli.

I lavori, eseguiti sotto il costante controllo della Sovrintendenza per i Beni ambientali ed architettonici della regione Piemonte hanno riguardato, tra l'altro, la totale sostituzione delle poltrone in quanto il telaio in legno, l'imbottitura ed il rivestimento non erano conformi alla normativa antincendio e presentavano, dopo 34 anni di utilizzo, un evidente stato di degrado.

Le poltrone rimosse sono state suddivise, secondo le caratteristiche, in tre gruppi: inservibili, potenzialmente vendibili e riutilizzabili in azienda.

Per le « inservibili », che erano 716, è stato disposto l'invio alla pubblica discarica a cura dell'Azienda Municipalizzata raccolta rifiuti di Torino.

Per le « potenzialmente vendibili » è stata effettuata una ricerca di acquirenti, ma l'inutilizzabilità per i locali di pubblico spettacolo ha ridotto drasticamente i possibili interlocutori: sono infatti pervenute offerte di acquisto per un limitato numero e sono giunte invece richieste da enti ed Istituzioni per averle in donazione.

Sono state, infine, accettate le offerte di acquisto per 252 poltrone dell'Associazione culturale Havarà Arte di Torino, per 120 poltrone della Società Suono e Immagini di Gassino Torinese e le richieste di donazione per 35 poltrone dal comune di Corio Canavese e di 120 poltrone delle Scuole serali dello

stesso capoluogo piemontese. Le rimanenti sono state riutilizzate in insediamenti aziendali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Pagani.

SITRA. — Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4, comma 3° della Legge 29 gennaio 1992 n. 58 ha disposto per il personale addetto alla gestione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, affidati in concessione alla Società Iritel Spa, la facoltà di optare per la permanenza nel pubblico impiego con le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 ed alla Legge 29 dicembre 1988, n. 554;

ai dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, adibite alle stazioni radio costiere, viene garantita dalla legge in sede di assegnazione la destinazione nei posti individuati vacanti presso le pubbliche amministrazioni nello stesso territorio provinciale di provenienza;

nel decreto ministeriale del Ministro per la Funzione pubblica del 7 agosto 1993 recante l'elenco dei posti vacanti, di cui sopra, non figurano posti disponibili nella provincia di Catanzaro sufficienti (11 posti disponibili negli enti locali contro oltre 100 dipendenti aventi diritto al trasferimento);

il personale della stazione radio costiera di Crotona, tutti impiegati di ruolo dell'Amministrazione Postale nella categoria IV, V, VI, VIII, di cui l'IRITEL si sta avvalendo per la durata della convenzione, pur volendo esercitare all'unanimità il diritto di opzione a trasferirsi nella Pubblica Amministrazione della provincia di appartenenza si trova nell'impossibilità materiale di esercitare tale facoltà a causa della carenza di posti di equivalente profilo professionale —:

quali iniziative intenda assumere perché siano rispettate nelle fasi esecutive le

direttive della legge 58/1992 e conseguentemente salvaguardare i diritti dei lavoratori interessati, già appartenenti alla Pubblica Amministrazione, e come intenda eventualmente onorare l'ordine del giorno (9.1685.1 dell'11 luglio 1991) approvato dal Senato in occasione della discussione sul provvedimento concernente la concessione dei servizi alla società IRITEL ed accolto dal Governo, nel quale si raccomandava al Governo stesso « una volta esperite le procedure di opzione e qualora si verifichi una insufficienza di posti, di adottare, con proprio provvedimento, misure idonee a consentire l'esodo agevolato del personale in esubero ».

(4-17980)

RISPOSTA. — *L'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, ha previsto — come è noto — la messa a disposizione del personale della ex Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione per la permanenza nella pubblica amministrazione, non già di tutti i posti disponibili, bensì soltanto di quelli la cui copertura sia resa necessaria da effettive esigenze di servizio.*

Quanto sopra postula che la individuazione delle sedi da mettere a disposizione del personale in questione avvenga sulla base di criteri generali improntati al pubblico interesse.

È quindi proprio nel rispetto della disposizione sopra richiamata che il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel procedere alla scelta delle sedi da offrire al predetto personale, ha dovuto tener conto, in primo luogo, della non equilibrata distribuzione territoriale dei dipendenti pubblici, che vede nelle località meridionali un rapporto popolazione residente — personale pubblico doppio rispetto a quello delle restanti zone del paese, ed inoltre della situazione di eccedenza dei dipendenti pubblici, tale da creare — a seguito dei processi di riordinamento strutturale — altri contingenti di personale parimenti interessato alla sistemazione nei settori pubblici aventi posti disponibili.

Ciò premesso, vi è tuttavia da considerare che la legge n. 58 citata, se da un lato ha limitato e in qualche modo condizionato l'esercizio della facoltà di opzione da parte

dei dipendenti della ex ASST, dall'altro ha pur sempre consentito a coloro che non hanno potuto optare per la permanenza nella pubblica amministrazione di continuare a svolgere la propria attività lavorativa all'interno della nuova società (IRITEL-S.p.A.) nella quale verrebbe, tra l'altro, a godere anche dell'opportunità di una crescita professionale e retributiva.

Il Ministro per la funzione pubblica: Cassese.

TASSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se risulti al Governo che il dottor Angelo Milana, già Presidente della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza e revocato da tale incarico con decreto del Ministro delle finanze in data 4 luglio 1991 per la perdita del requisito della buona condotta, il giorno 16 marzo 1992 si è recato presso tale Commissione e ha assunto la funzione di Presidente della Commissione, affermando di averne diritto;

poiché non risulta vi sia alcuna disposizione ufficiale da parte del Ministro delle finanze, unico titolare del potere esercitato dal Milana, si chiede quali provvedimenti intenda adottare il Ministro di fronte al grave illecito commesso dal dottor Milana, nel quale si configura ad avviso dell'interrogante violazione dell'articolo 347 del codice penale, e cioè usurpazione di funzioni pubbliche. (4-00001)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali siano le ragioni per le quali non sia stato ancora rimosso dall'incarico di presidente della commissione tributaria di primo grado di Piacenza il dottor Angelo Milana, procuratore della Repubblica di quella città, colpito da provvedimento di trasferimento, per ragioni disciplinari, da parte dello stesso Consiglio superiore della

magistratura, nonostante la non immediata esecutività del provvedimento, che sarà certamente impugnato per Cassazione dall'interessato; il quale ha però ormai perso anche nella valutazione della popolazione piacentina ogni considerazione di imparzialità. Ciò anche in relazione al fatto che costui usando e abusando di tale sua carica ha sempre assegnato a sé i casi di « cessazione di materia del contendere » potendo così fare migliaia di pronunce (regolarmente « gettonate » per una ventina di milioni di lire nel corso del 1989) e lasciando ogni decisione di impegno agli altri consiglieri, figurando così ufficialmente anche un « indefesso lavoratore », quasi uno stacanovista. (4-00394)

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze. — Per sapere:

se la relazione dell'ispezione ministeriale disposta a seguito della richiesta al Consiglio superiore della magistratura avanzata dal ministro di grazia e giustizia di trasferimento d'ufficio del procuratore della Repubblica di Piacenza dottor Angelo Milana è stata regolarmente e compiutamente trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e in quale data;

se detta relazione è stata inviata, e in quale data, al procuratore generale della Corte di cassazione e al procuratore generale della Corte d'appello di Bologna e, in caso negativo, quali sono le ragioni della mancata comunicazione;

se emergono da detta relazione responsabilità e a carico di chi;

se sia stata presa una decisione in relazione alla richiesta di trasferimento d'ufficio del dottor Angelo Milana, tenuto conto della grave situazione locale, della perdita di prestigio, stima e considerazione nell'opinione pubblica da parte del suddetto magistrato a seguito dei noti ripetuti episodi giudiziari e delle interviste e dichiarazioni rilasciate alla stampa con grave discredito della funzione;

se l'autorità giudiziaria di Firenze — procuratore della Repubblica e giudice istruttore — ha comunicato al ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale della Corte di cassazione e al Consiglio superiore della magistratura la pendenza del procedimento penale n. 180/87/A avanti l'ufficio istruzione penale di Firenze, imputato Angelo Milana per i reati di cui agli articoli 341, 342, 324, 328 codice penale e, in caso negativo, se risulti al ministro quali sono le ragioni della mancata comunicazione, posto che trattasi di un atto dovuto;

se il dottor Angelo Milana ha pendenti — e quali — altri procedimenti penali sia in qualità di imputato sia di parte lesa;

se tenuto conto che il dottor Mario Milana, laureato in sociologia, figlio del suddetto Magistrato dottor Angelo Milana, Procuratore della Repubblica di Piacenza, svolge la professione di commercialista in Piacenza, pur non essendo iscritto all'Ordine dei commercialisti e in dispregio quindi oltreché della norma penale che vieta l'esercizio abusivo della professione anche della norma etica e morale che fa divieto di esercitare la professione nel distretto a cui appartiene il congiunto magistrato, sia pure congiuntamente alla ragioniera Maria Angela Albasi;

tenuto conto altresì che le imprese della provincia di Piacenza in difficoltà economiche, onde evitare conseguenze di ogni tipo operano sistematicamente acquisendo come nuovo consulente-consigliere il professor dottor Mario Milana, laureato in sociologia, nella certezza di essere successivamente ammesse ad uno dei vari benefici concorsuali — amministrazione controllata o concordato preventivo — ad opera del tribunale fallimentare di Piacenza presieduto dal dottor Antonio Bellocchio e con la pressoché sistematica nomina come amministratore giudiziario del dottor Giorgio Cagidemetro;

se risulti che il dottor Bellocchio, dopo aver prima presentato domanda di trasferimento ad altro ufficio giudiziario, vi abbia successivamente rinunciato e se

risultino motivi e se risulti altresì, anche a seguito di ispezione ministeriale, che gli stessi possano avere attinenza ai rapporti intercorsi col dottor Angelo Milana, procuratore della Repubblica di Piacenza, padre del sociologo Mario;

di quali procedure concorsuali si siano interessati come consulenti il Milana e la Albasì e come amministratore giudiziario, commissario, curatore o perito il Cagidemtrio, commercialista e anche lui professore;

se il ministro delle finanze vista la risposta dallo stesso fornita il 2 ottobre 1986 con protocollo n. 2/1098/UL all'interrogazione n. 4-10199 della decima legislatura e vista la normativa regolante la composizione e la permanenza in carica dei membri delle commissioni tributarie non ritenga di dichiarare la decadenza del dottor Angelo Milana dalla carica di presidente della commissione tributaria di primo grado di Piacenza ai sensi dell'articolo 6, lettera a), per la perdita del requisito della buona condotta richiesto dall'articolo 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. (4-00534)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e per la funzione pubblica.* — Per sapere:

se sia vero quanto risulta all'interrogante, secondo cui sarebbe prossimo il ritorno alla presidenza della commissione tributaria di primo grado del dottor Angelo Milana, già procuratore della Repubblica di Piacenza trasferito a seguito di provvedimento disciplinare dal Consiglio superiore della magistratura a Trieste, e ora in pensione. Costui aveva tentato di mantenere a tutti i costi la carica, che, tra l'altro, gli era stata data proprio perché magistrato in quella città, di presidente della commissione tributaria di primo grado. Di lì era stato allontanato da un provvedimento ministeriale, impugnato al TAR della Lombardia che disponeva addirittura la sospensione della esecutività, e

poi definitivamente allontanato da quella poltrona il 15 maggio 1992, si disse, per cessazione del termine dell'incarico;

nel caso quanto sopra sia vero, che cosa intendano fare il Governo e i ministri interrogati nell'ambito della loro competenza e funzione per evitare quella che l'interrogante considererebbe una iattura ulteriore per la città di Piacenza, cioè il ritorno a quella presidenza del predetto, il quale avrebbe già fatto sapere, anche pubblicamente, secondo quanto risulta all'interrogante, che « deve fare i conti con molti » e che « molti pagheranno »;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare e doverosamente perseguire e reprimere le responsabilità contabili sempre conseguenti ad abusi e omissioni, anche nei doveri di controllo dei funzionari pubblici, siano essi di carriera od onorari. (4-05769)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica.* — Per sapere:

se sia noto al Governo che il dottor Angelo Milana, già procuratore capo della Procura della Repubblica (quand'era unica) presso il tribunale di Piacenza, trasferito per motivi disciplinari alla Corte d'appello di Trieste sezione civile, e conseguentemente dimesso d'ufficio perché carente del requisito della « buona condotta » della carica di presidente della commissione tributaria di primo grado di Piacenza, ove rientrò per provvedimento « inibitorio » del Consiglio di Stato perché non gli sarebbe stato notificato il provvedimento nelle forme dovute secondo le ultime interpretazioni delle norme vigenti, abbia ripreso quei suoi comportamenti tipici che lo portarono a quel trasferimento, e alle sue dimissioni dalla magistratura unico mezzo per evitare l'esecu-

zione immediata della misura che era definita definitiva e inoppugnabile;

il dottor Angelo Milana, infatti, appena rientrato al suo « posto » pur nella provvisorietà della situazione ha ripreso subito i suoi metodi e sistemi tipici, quelli che hanno fatto sempre apparire il medesimo come affetto da mania di persecuzione, imponendo il suo tipico clima di terrore, tra gli impiegati e nei confronti dei cittadini, perché « poi decido io » (tipica sua frase !) e ora incomincia a eseguire le minacciate « vendette » e ad elargire « premi » ai suoi « fedeli », così danneggiando le persone che hanno fatto solo il loro dovere, senza essersi mai « schierati » (come sarebbe d'obbligo per i funzionari e dipendenti pubblici !) né con questo né con quello !;

se il ministro delle finanze per il principio dell'autotutela non intenda revocare l'atto anche per il rispetto delle stesse norme che hanno riportato il Milana alla presidenza della Commissione tributaria di primo grado;

se sia noto al Governo e ai ministri interrogati nell'ambito delle loro specifiche competenze, anche tramite i loro uffici periferici che in questi giorni il Milana ha di fatto « destituito » il segretario della Commissione tributaria di primo grado (che è funzionario impiegato di VII livello) sostituendolo con un impiegato di livello inferiore vale a dire del VI livello: il tutto senza motivazione o motivo, ma imponendo al primo, di fatto un'attività da VI livello e non confacente la sua specifica qualifica già conseguita e vigente;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti giudiziari ancorché non penale, e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare, doverosamente perseguire, giustamente reprimere le responsabilità contabili sempre conseguenti abusi o omissioni, anche negli obblighi di controllo, addebitabili o addebitati a pubblici funzionari siano essi di carriera come intendenti di finanza o direttori

generali, ovvero onorari come presidenti di commissioni, anche tributarie, ministri o sottosegretari, specie se muniti di delega specifica. (4-09119)

RISPOSTA. — Com'è noto, il dottor Angelo Milana, già Presidente della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, dichiarato decaduto da tale incarico con decreto ministeriale del 4 luglio 1991 per la perdita del requisito della buona condotta (richiesto dall'articolo 4, lettera C) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636) ha ripreso ad esercitare la funzione di Presidente della suddetta Commissione a seguito dell'ordinanza del 4 febbraio 1992, con la quale il Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia ha concesso la sospensione cautelare del suindicato decreto sino alla decisione da assumere nella Camera di Consiglio del 12 maggio 1992.

Questa amministrazione, prima di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale, ha richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato e a quella Distrettuale di Milano di esprimere il proprio parere in merito all'opportunità di impugnare dinanzi al Consiglio di Stato la riferita ordinanza interinale. Al riguardo i predetti organi hanno comunicato di non ritenere proficua l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione in relazione al breve intervallo di tempo rispetto alla data prestabilita per la Camera di Consiglio.

Peraltro, con decreto ministeriale del 20 gennaio 1992 si era provveduto a nominare quale Presidente della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il dottor Angelo Bellocchio, in sostituzione del dottor Angelo Milana.

Successivamente il TAR della Lombardia, nella seduta in Camera di Consiglio del 12 maggio 1992, ha respinto l'istanza di sospensione del ricorrente restituendo così piena efficacia al suindicato decreto ministeriale di decadenza del 4 luglio 1991. In seguito al sopravvenuto decesso, in data 3 maggio 1992, del dottor Bellocchio, il Presidente del Tribunale di Piacenza ha designato

l'avvocato Giovanni Solinas Presidente supplente della Commissione tributaria di primo grado di quella città.

Il dottor Angelo Milana ha però proposto appello avverso l'ordinanza del TAR della Lombardia al Consiglio di Stato, che, con ordinanza del 4 luglio 1992, ha accolto la richiesta della parte ed ha sospeso il provvedimento impugnato. Il dottor Milana quindi, in data 18 agosto 1992, è stato reintegrato nella carica di Presidente della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza. Si fa presente al riguardo che la competente Avvocatura Distrettuale ha provveduto tempestivamente a depositare l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione del merito nonché quella di urgente prelievo al fine di una sollecita definizione della questione.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se non sia il caso che il Governo e in particolare il ministro delle finanze, impartiscano ordini agli uffici doganali di usare con l'accortezza dovuta la « discrezionalità » di procedere contro coloro che « inclusi » in qualche modo in « procedimenti di contrabbando » o simili, siano stati assolti o prosciolti per qualche causa di estinzione del reato, spesso determinata dalla cronica incapacità della giustizia italiana di celebrare i processi in tempi ragionevoli. Così a pagare poi, di fatto, non sono i reali responsabili dei vari contrabbandi, specie con abuso delle facilitazioni CEE, ma soltanto i soliti autisti e dipendenti che spesso, ignari della macchinazione ordita, hanno solo effettuato il loro lavoro di materiali esecutori, non certo in grado di scoprire quegli artifici e raggiri anche di ordine fiscale, che, spesso, hanno comportato delicatissime e sofisticate indagini anche degli esperti quali i militi della Guardia di finanza. È il caso di Milziade Bettani, di San Martino di Lupari (Padova), il quale era titolare della ICAB,

appunto coinvolta in un « contrabbando » di carni in violazione delle norme CEE; costui nel frattempo si è reso nullatenente, sì che non è più « perseguibile » in via civile, il fratello, contitolare della azienda, è stato nel processo assolto per insufficienza di prove; quindi a pagare sono gli autisti, che invece hanno fatto solo il loro lavoro e i « viaggi » e i trasporti li hanno effettuati secondo gli ordini dei fratelli Milziade e Giulio Bettani (coadiuvati da tutta la famiglia) e secondo le istruzioni tecniche del commercialista dell'azienda. Davvero non si comprende perché a pagare debbano essere gli autisti, vittime del raggiri dei Bettani, almeno quanto... lo Stato, anzi anche di più, poiché essi per difendersi non hanno nè la possibilità di esperti, nè di usare la Guardia di finanza, mentre i vari responsabili sono indisturbati;

se in merito siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, richiesta di notizie e informazioni da parte della procura generale presso la Corte dei conti, anche per eventuali responsabilità contabili (specie per la possibilità dei veri responsabili di rendersi nullatenenti), procedimenti giudiziari anche per omissione o abuso in atti d'ufficio. (4-00713)

RISPOSTA. — *In merito alla vicenda della Società ICAB dei fratelli Milziade e Giulio Bettani di San Martino di Lupari (Padova), perseguiti per contrabbando di carni bovine in violazione delle norme CEE, si fa presente che la Dogana di Padova ha legittimamente provveduto ad attivare — ai sensi dell'articolo 329 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 — l'esecuzione coattiva per il recupero del credito erariale nei confronti di tutti gli imputati del procedimento penale e, precisamente: a carico dei responsabili principali e degli obbligati solidali, compresi, quindi, anche gli autisti che avendo trasportato le carni oggetto del contrabbando, erano stati anch'essi denunciati per il predetto reato.*

Si osserva, al riguardo, che alla luce della vigente disciplina tributaria l'azione è unica non essendo ipotizzabile nei confronti di ciascun concorrente la distinzione tra reali responsabili del contrabbando ed esecutori materiali dello stesso. Tutti i compartecipi hanno assunto, pertanto, la veste di soggetti obbligati al pagamento del tributo evaso e sono stati legittimamente perseguiti solidalmente ed indistintamente. Un diverso modo di procedere da parte degli uffici doganali nei confronti di tali soggetti sarebbe stata, in sostanza, non conforme alle norme di legge.

Si fa presente, altresì, che il Ministero di Grazia e Giustizia, con nota n. 5/1116111 del 22 maggio 1993, ha comunicato che i fatti a carico di Bettani Milziade, titolare della società ICAB, nonché degli autisti e dipendenti, sono stati definiti dal Tribunale di Treviso con sentenza dell'11 giugno 1984, parzialmente riformata in appello e in casazione.

Non risulta inoltre che siano stati instaurati procedimenti giudiziari per omissione o abuso in atti di ufficio in ordine al pagamento allo Stato delle somme definite in sentenza né che siano in corso ulteriori indagini relative ai fatti lamentati nella interrogazione presso le altre Procure della Repubblica del distretto di Venezia.

Il predetto dicastero ha altresì segnalato che la società ICAB è stata dichiarata fallita con sentenza 10 maggio 1979 del Tribunale di Padova avanti al quale il Bettani ed alcuni prossimi congiunti sono stati rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta e truffa.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze. — Per sapere:*

se il Governo intenda assumere iniziative, se del caso anche a mezzo di circolari interpretative idonee, per rimuovere la ingiustificabile e ingiustificata applicazione della legge n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte dirette) che, stante il comportamento degli uffici preposti, impedisce di fatto che gli imprendi-

tori e, in genere, i datori di lavoro possano legittimamente detrarre i costi del lavoro, per contributi e accessori, quando dipendente è un figlio ovvero il coniuge;

se non ritengano che detta interpretazione, inutilmente rigorista, non sia addirittura in contrasto con i principi e le norme di cui agli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Carta costituzionale, che vede la famiglia, quale società fondata sul matrimonio, punto essenziale per il giusto progresso della stessa nazione;

se, stante l'urgenza e la gravità del caso, non intendano assumere le opportune iniziative per consentire quanto meno la parità di trattamento a favore dei figli e del coniuge, e più generalmente della stessa famiglia, rispetto agli estranei alla stessa. (4-00721)

RISPOSTA. — *In merito al problema sollevato dalla S.V. onorevole, concernente la indeducibilità dal reddito di impresa delle spese relative al lavoro prestato dal coniuge o dai figli dell'imprenditore, si osserva che l'articolo 62, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce espressamente che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa familiare. Conseguentemente i contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, in quanto oneri accessori delle retribuzioni, subiscono lo stesso trattamento fiscale.*

Dal tenore letterale della suindicata disposizione normativa emerge inequivocabilmente che la prevista indeducibilità non opera, invece, nei confronti dei figli, affidati o affiliati maggiorenni o non permanentemente inabili al lavoro nonché nei confronti di altri familiari non espressamente indicati nella norma stessa. Va da sé che in tali ipotesi la deducibilità è subordinata alla osservanza degli adempimenti relativi alle

registrazioni ai fini contributivi oltre che all'effettivo versamento delle somme di che trattasi.

Per quanto concerne i temuti profili di incostituzionalità della normativa in questione va fatto presente che essa risponde alla esigenza di evitare artificiose manovre di contrazione degli utili con conseguente erosione della materia imponibile.

Invero, eventuali comportamenti elusivi potrebbero trovare facile attuazione proprio nel caso in cui i dipendenti dell'impresa siano il coniuge e i figli minori o inabilitati, atteso che nel caso di specie il reddito rimarrebbe comunque nella disponibilità dell'imprenditore in considerazione del ruolo preminente che lo stesso riveste nella propria famiglia.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante è favorevole alla reintroduzione in Italia della pena di morte per i peggiori delitti (stragi, grande spaccio di droga, avvelenamento degli alimenti e delle acque potabili, gravi casi di peculato e di concussione) ma non è certo per il principio del « *summum jus summa iniuria* »: anzi la civiltà giuridica prevede proprio il contrario, vale a dire, anzitutto la ricerca, soprattutto, il rispetto della verità, specie quando si allinea con il principio della presunzione doverosa di innocenza —:

se non sia caso che il Governo intervenga presso il Governo degli Stati Uniti d'America, a proposito della condanna a morte di tale Lonel Herrera, già condannato a morte dalla giustizia del Texas e, accertatamente innocente del delitto, perché ne è stato scoperto con certezza il vero autore e unico responsabile;

pertanto, invece, di intervenire per la tutela ultronea e ingiustificata di terroristi che scontano la doverosa e pena, per aver attentato alla vita e alla incolumità delle persone ignote e incolpevoli, sarebbe bene intervenire da Roma, da sempre definita

come « culla del diritto » per far sì che anche le autorità texane sapessero tradurre anche nello « *slang* » locale, l'errore dell'applicazione cieca del brocardo citato « *summum jus, summa iniuria* ». Risultando vera la prova di innocenza non può esserci decadenza, per « consumazione dei termini » processuali e probatori: in questo caso la esecuzione della pena di morte pur di già irrogata « definitivamente » risulterebbe vero e proprio omicidio premeditato, almeno, per la coscienza di ogni uomo degno di tale nome e di ogni civiltà degna di essere così definita e universalmente riconosciuta. (4-06106)

RISPOSTA. — Il caso di Lonel Herrera, condannato a morte nel Texas per omicidio, era stato portato dai suoi legali davanti alla Corte Suprema nell'ottobre dello scorso anno, con l'intento di ottenere una sospensione della sentenza ed una revisione del processo. I legali ritenevano infatti di poter provare che l'assassinio era stato in realtà commesso dal fratello dell'Herrera, deceduto alcuni anni fa, come sarebbe risultato da nuove testimonianze emerse dopo la conclusione dell'intero iter processuale.

A questa istanza però si era opposto il procuratore dello Stato del Texas, il quale riteneva invece che la colpevolezza dell'imputato fosse già emersa dal processo svolto in modo equo nei confronti del predetto e regolarmente conclusosi.

A seguito della decisione della Corte Suprema, sfavorevole all'Herrera, la condanna a morte è stata eseguita il 12 maggio 1993.

È peraltro evidente che non vi fosse alcuna possibilità di intervento del Governo italiano sulla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giacobuzzo.

THALER AUSSERHOFER e EBNER. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

è intenzione del Ministro delle finanze chiudere con il terrorismo fiscale e passare ad un dialogo con il contribuente;

da quanto si sa il sistema di controllo fiscale adottato sino ad oggi è a dire poco fallimentare;

nella provincia di Bolzano assai di frequente vengono effettuati dei controlli anche in esercizi non pubblici poco prima o addirittura a mezzanotte;

detti esercizi sono aperti tutto il giorno ed i militari avrebbero la possibilità di intervenire in orari normali;

questi metodi fanno crollare anche l'ultima trave del ponte, che da anni si cerca di costruire tra l'amministrazione pubblica ed il contribuente —:

se sia il Ministero delle finanze ad imporre o suggerire agli organi di controllo queste verifiche a sorpresa notturne;

in quali orari detti controlli possono essere effettuati in esercizi non pubblici;

se esistano delle direttive precise come e quando devono e possono essere effettuati detti controlli;

se il Governo non sia intenzionato a riformare finalmente il metodo dei controlli fiscali e di portarli ad un livello europeo. (4-07211)

RISPOSTA. — *In ordine alla problematica evidenziata dalla S.V. onorevole, si fa presente che il Comando Legione della Guardia di finanza di Trento, incaricato di fornire notizie al riguardo, ha comunicato che i competenti reparti hanno eseguito controlli nei confronti di pubblici esercizi siti nella regione esclusivamente nell'arco temporale di normale apertura degli stessi (quindi anche nelle ore notturne di apertura), in conformità alle disposizioni normative che disciplinano gli adempimenti fiscali dei contribuenti sottoposti a controllo.*

La scelta nominativa dei soggetti nei confronti dei quali sono eseguite verifiche fiscali nonché dell'orario di effettuazione delle stesse è rimessa alla responsabilità dei comandanti di reparto che operano sotto la direzione delle superiori gerarchie ed in ottemperanza della vigente normativa diretta ad evitare la reiterazione di interventi.

I controlli eseguiti nelle ore notturne, in misura percentuale poco elevata rispetto alla totalità delle verifiche svolte, sono sempre effettuati nell'orario di normale apertura del pubblico esercizio.

In merito agli accessi in esercizi non pubblici, si fa presente che essi sono eseguiti in esecuzione di verifiche generali o parziali, su ordine del comandante di reparto e, quando occorre, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Ministro delle finanze: Gallo.

TORCHIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio ed artigianato e per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

i lavoratori e le lavoratrici della Bendix Italia di Offanengo — Crema riuniti in assemblea aperta martedì 29 giugno 1993, hanno messo a conoscenza i rappresentanti delle istituzioni e la cittadinanza della situazione venutasi a creare nell'azienda metalmeccanica;

la Direzione Aziendale, contrariamente ai tempi ed ai progetti presentati che prevedevano l'andata a regime della riorganizzazione del processo produttivo e logistico entro il mese di giugno 1993 vede ad oggi una situazione ancora del tutto indefinita, ben lontana dal raggiungere gli obiettivi di qualità e volumi produttivi in linea con la potenzialità delle unità produttive e delle maestranze;

mai in passato la Bendix Italia — continua il documento dei lavoratori — si è trovata nella condizione di fermare la produzione per la FIAT per incapacità a fornire i volumi di prodotto — non quelli di contratto — ma quelli occorrenti a fronte di una flessione di mercato dell'auto del 28 per cento ponendo a rischio il rapporto con il cliente che assorbe il 90 per cento della produzione Bendix;

è stata dirottata in Germania la produzione di 30.000 servofreni equivalenti ad

un mese di lavoro circa avendo allo stesso tempo lavoratori in CIG;

l'introduzione delle isole di montaggio ha comportato lo smantellamento delle linee COLOBRA, effettuato senza la necessaria gradualità, determinando le inevitabili negative ricadute sul fatturato aziendale;

si è inoltre realizzato lo splafonamento dell'orario di lavoro a fine turno nonché ricorso massiccio al lavoro straordinario per ultimare quantità produttive;

a questa situazione che ha caratterizzato l'andamento produttivo della Bendix Italia da gennaio ad oggi, fa riscontro:

1) la direzione aziendale non è in grado di stabilire i tempi occorrenti a definire la riorganizzazione del processo produttivo;

2) le produzioni sulle nuove isole di montaggio nella logica del « flusso teso » necessita di un magazzino di alimentazione produttiva adeguato, ad oggi inesistente con la conseguente caduta di produttività;

3) gestione del personale di produzione con carenze tali da determinare inoccupazione tra i lavoratori nello stesso turno di lavoro;

4) la ridefinizione delle bolle di cottimo, che la Direzione Aziendale sta elaborando, senza il necessario coinvolgimento del C.D.F. disattendendo una prassi contrattualmente prevista e da sempre praticata.

Tutto ciò è vissuto dai lavoratori della Bendix Italia con estrema e seria preoccupazione;

a questa situazione si aggiunge la nuova strategia industriale del Gruppo Bendix con nuovi prodotti che consentano maggiore autonomia rispetto FIAT PEUGEOT che vede, con lo spostamento alla Bendix di Bari delle produzioni di correttori e pompe freni, con la perdita di lavorazioni attualmente decentrate. Le strategie di forte specializzazione negli

stabilimenti e delle produzioni vedono anche il superamento possibile dell'attuale assetto produttivo comprendente anche Crema ed Offanengo;

i lavoratori e le lavoratrici della Bendix Italia di Crema ed Offanengo hanno dato mandato al C.D.F. ed alle Organizzazioni Sindacali di vincolare lo spostamento delle produzioni destinate alla Bendix di Bari solo dopo che la Direzione Aziendale avrà ultimato il processo di riorganizzazione produttiva riportando la produttività che da sempre era presente negli stabilimenti;

poiché i rappresentati delle Istituzioni, Amministrazione comunale di Crema, Amministrazione comunale di Offanengo, Amministrazione provinciale ed i Parlamentari sono stati invitati ad attivarsi di concerto con il C.D.F. e le Organizzazioni Sindacali affinché la Direzione Aziendale venga posta di fronte alle responsabilità che le competono, consapevoli che da questo ne può derivare l'attuale mantenimento degli stabilimenti, dell'occupazione e di un reale rilancio quale la Bendix Italia da due anni, grazie alla dirigenza, non sta attuando -;

quali iniziative intendano assumere al fine di garantire nei predetti stabilimenti Bendix la piena operatività.

(4-15928)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione parlamentare presentata dalla SV onorevole si fa presente quanto segue.*

La Bendix Italia Spa appartiene al gruppo industriale Allied Signal Automotive Spa, specializzato nella produzione di sistemi frenanti: nel territorio cremonese sono ubicati due stabilimenti in Crema ed Offanengo.

Il numero dei lavoratori occupati nelle due aziende è sempre stato costante, al di sopra delle 400 unità, e solo quest'anno si è elevato alle attuali 508 a seguito dell'assorbimento delle società Coanauto. I dipendenti risultano così distribuiti: 213 unità a Crema e 295 in Offanengo.

La Bendix Italia ha predisposto, dall'inizio del 1993, una serie di interventi aziendali

atti a fronteggiare l'attuale crisi di mercato ed intesi ad un riassetto organizzativo e strutturale: tale riorganizzazione coinvolgerà tutti gli stabilimenti del gruppo e l'ultimazione degli interventi dovrebbe concretizzarsi nell'autunno 1994.

Successivamente alla manifestazione del 29 giugno 1993 da parte dei dipendenti della Bendix, la direzione aziendale si è ripetutamente incontrata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, fornendo un dettaglio delle pianificazioni operative in atto, la relativa tempistica e fissando inoltre i tempi di verifica.

In entrambi gli stabilimenti visitati è emerso che non si è proceduto ad alcuna riduzione di personale: il turn-over fisiologico aziendale, registrato al 4,7 per cento, non è stato rimpiazzato; non vi sono sospensioni in atto.

A decorrere dal novembre 1992, l'azienda ha fatto ricorso ad utilizzi temporanei della cassa integrazione ordinaria che hanno coinvolto vari reparti dell'azienda per un

numero di ore come sotto riportato:

novembre 1992: 2.776;

dicembre 1992: 7.037;

gennaio 1993: 5.428;

febbraio 1993: 1.986.

In entrambe le unità produttive la direzione aziendale ha richiesto prestazioni di lavoro straordinario, pur restando nell'ambito dei limiti di legge delle 48 ore settimanali e secondo modalità oggetto di specifica trattativa sindacale, così come confermato dai rappresentanti del consiglio di fabbrica all'uopo interpellati.

A tutt'oggi l'azienda è al corrente con il pagamento delle retribuzioni ed è stata accertata inoltre la regolarità dei versamenti contributivi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Giugni.